

XVII legislatura

A.S. 2567:

"Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

Ottobre 2016
n. 152



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2567: "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"». NL152, ottobre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

TITOLO I PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE	1
Capo I Principi organizzativi	1
Articolo 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi).....	1
Articolo 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari)	2
Articolo 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016).....	2
Articolo 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)	3
TITOLO II MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO	6
Capo I Ricostruzione dei beni danneggiati	6
Articolo 5 (Ricostruzione privata).....	6
Articolo 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).....	9
Articolo 7 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti) ...	10
Articolo 8 (Interventi di immediata esecuzione)	11
Articolo 9 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)	11
Articolo 10 (Ruderi ed edifici collabenti)	12
Articolo 11 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)	12
Articolo 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)	13
Articolo 13 (Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi)	14
Articolo 14 (Ricostruzione pubblica)	14
Articolo 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)	16
Articolo 16 (Conferenza permanente e Commissioni paritetiche).....	16
Articolo 17 (Art bonus)	17
Articolo 18 (Centrale unica di committenza)	20
Capo II Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico	21
Articolo 19 (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016)	21
Articolo 20 (Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016)	21
Articolo 21 (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).....	22
Articolo 22 (Promozione turistica).....	24
Articolo 23 (Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)	24
Articolo 24 (Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici).....	25
Articolo 25 (Rilancio del sistema produttivo)	26
Capo III Misure per la tutela dell'ambiente	26
Articolo 26 (Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma).....	26

Articolo 27 (Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali).....	27
Articolo 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).....	28
Articolo 29 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).....	31
Capo IV Disposizioni in materia di legalità e trasparenza	31
Articolo 30 (Legalità e trasparenza)	31
Articolo 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)	35
Articolo 32 (Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario).....	36
Articolo 33 (Controllo della Corte dei conti)	37
Articolo 34 (Qualificazione dei professionisti)	37
Articolo 35 (Tutela dei lavoratori)	38
Articolo 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)	40
TITOLO III RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.....	41
Capo I Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza	41
Articolo 37 (Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza).....	41
Articolo 38 (Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile).....	41
Articolo 39 (Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)	43
Articolo 40 (Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea).....	45
Articolo 41 (Disposizioni inerenti la cessione di beni)	45
Capo II Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016	46
Articolo 42 (Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)	46
Articolo 43 (Reperimento alloggi per la locazione).....	47
TITOLO IV MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI.....	48
Capo I Misure per gli enti territoriali.....	48
Articolo 44 (Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)	48
Capo II Misure per i lavoratori.....	50
Articolo 45 (Sostegno al reddito dei lavoratori).....	50
Capo III Sospensioni di termini e misure in materia fiscale	56
Articolo 46 (Perdite d'esercizio anno 2016)	56
Articolo 47 (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti).....	57
Articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi).....	58
Articolo 49 (Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti).....	69

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI.....	71
Capo I Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici.....	71
Articolo 50 (Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)	71
Articolo 51 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	79
Capo II Disposizioni finali	81
Articolo 52 (Disposizioni finanziarie).....	81
APPENDICE.....	88

TITOLO I

PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

CAPO I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 1

(Ambito di applicazione e organi direttivi)

L'articolo disciplina l'ambito di applicazione del decreto, finalizzato a regolare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati all'allegato 1, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e degli altri Comuni ubicati nelle suddette Regioni qualora venga dimostrato il nesso di causalità tra i danni verificatisi e gli eventi sismici.

Il Commissario, nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre del 2016, provvede all'attuazione degli interventi previsti ed in particolare assicura una ricostruzione unitaria e omogenea del territorio colpiti dal sisma. Tra l'altro il Commissario provvede alla determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. I presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari e possono essere delegati dal Commissario straordinario a svolgere le funzioni a lui attribuite.

Si dispone che la gestione straordinaria disciplinata dal presente provvedimento resti in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Si prevede inoltre la costituzione di una cabina di coordinamento, presieduta dal Commissario delegato per il coordinamento della ricostruzione, nonché di un comitato istituzionale in ogni Regione interessata, con il compito di condividere e dare attuazione alle scelte strategiche inerenti la ricostruzione.

Al funzionamento della cabina di Coordinamento e dei Comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che al funzionamento del Tavolo di Coordinamento e dei Comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e pertanto le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi. Con riferimento alle restanti disposizioni la RT ne evidenzia il carattere meramente ordinamentale e ne sottolinea l'assenza di effetti finanziari negativi.

Al riguardo, relativamente agli oneri connessi alla istituzione e al funzionamento della cabina di coordinamento e dei comitati istituzionali in ogni regione interessata, atteso che si tratta di organi di nuova istituzione, andrebbero chiarite quali siano le risorse previste a legislazione vigente destinate allo scopo e, al fine di circoscrivere esattamente l'onere, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa l'entità dei compensi e delle altre tipologie di rimborsi eventualmente spettanti ai suoi componenti nonché gli oneri connessi al funzionamento dei predetti tavoli e comitati.

Con riferimento al comma 2, posto che si stabilisce la possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione nonché alle altre misure di sostegno previste dal presente decreto anche per immobili al di fuori dell'elenco pubblicato nell'allegato 1, purché si provi il nesso di causalità con il sisma, andrebbero acquisite informazioni sugli immobili danneggiati dal sisma al di fuori del perimetro individuato dall'allegato 1 e sui conseguenti oneri che ne potrebbero derivare.

Articolo 2

(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari)

L'articolo elenca i compiti attribuiti al Commissario straordinario e ai vice commissari. Tali compiti si sostanziano essenzialmente in funzioni di direzione e coordinamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata e di raccordo con gli organismi di Protezione Civile. Inoltre, il Commissario effettua una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate. Sono previste, tra l'altro, forme di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza, nonché, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione, di forme di assistenza in favore dei Comuni nella progettazione degli interventi.

La RT afferma che le disposizioni, stante il carattere procedurale, non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito attraverso quali modalità e risorse si provvederà a implementare forme di ascolto e consultazione degli operatori economici e delle cittadinanza, nonché di assistenza in favore dei Comuni nella progettazione degli interventi.

Inoltre, andrebbe chiarito se a fronte dei compiti assegnati al commissario straordinario e ai vice commissari siano previste forme di compenso, emolumento e altre tipologie di rimborso spese, i cui oneri ricadranno sul fondo di cui all'articolo 4.

Articolo 3

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

L'articolo prevede che ciascuna delle quattro Regioni istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", con articolazione territoriale stabilita dalle Regioni. A tali Uffici speciali è assegnato personale comandato o distaccato da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati, inoltre, possono assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa complessiva di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario.

Agli Uffici speciali per la ricostruzione possano essere assegnate, nei limiti delle risorse disponibili, parte delle 225 unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui si avvale la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 50.

Gli Uffici speciali svolgono compiti istruttori e di supporto agli enti locali. In particolare, curano l'istruttoria delle pratiche e gli adempimenti connessi alla ricostruzione ed esercitano il ruolo di soggetto attuatore, assegnato alle Regioni. Presso ciascun Ufficio speciale opera uno Sportello unico per le attività produttive unitario per tutti i comuni coinvolti.

La RT, oltre a descrivere la norma, sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni relative alla rappresentazione delle attività degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'allegato riepilogativo degli effetti finanziari mostra i seguenti effetti:

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 - assunzioni personale a tempo determinato	s	c		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
Effetti riflessi	e	t/c					1,50	1,50		1,50	1,50

Al riguardo, si segnala che la previsione di assegnare agli uffici speciali personale comandato o distaccato da Regioni e Comuni appare suscettibile di creare possibili depotenziamenti delle amministrazioni che attualmente hanno in servizio il predetto personale e potrebbe determinare un fabbisogno aggiuntivo di organico per le amministrazioni di appartenenza, al quale potrà farsi fronte solo nei limiti della specifica disciplina del *turn over* propria del comparto di appartenenza.

Al fine di consentire una valutazione più accurata della congruità delle risorse stanziare, sarebbe pertanto opportuno fornire una stima sul contingente di personale che sarà possibile assumere.

Atteso che lo stanziamento termina nel 2018, andrebbero inoltre fornite assicurazioni sulla sua coincidenza col termine delle attività degli uffici per la ricostruzione. (Ad esempio, il comma 10 dell'articolo 11 prevede un termine di tre anni per l'effettuazione di interventi sostitutivi da parte dei Comuni)

Articolo 4

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Il comma 2 assegna al fondo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto.

I commi 3 e 4 prevedono l'apertura, presso la tesoreria statale, di contabilità speciali intestate al commissario straordinario.

Su tale contabilità confluiscono le risorse:

- provenienti dal Fondo per la ricostruzione e destinate al finanziamento degli interventi di riparazione/ripristino/ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee, nonché alle spese di funzionamento e per l'assistenza alla popolazione;
- derivanti dalle erogazioni liberali, che sono finalizzate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ivi incluse le risorse del FSUE (Fondo di solidarietà dell'Unione europea), ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

È prevista inoltre l'apertura di contabilità speciali intestate ai presidenti di regione in qualità di vice-commissari. Tali contabilità sono istituite per consentire la gestione, da parte dei vice-commissari, delle risorse trasferite dal commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

Il comma 5 prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario, sono utilizzati nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.

Il comma 6 prevede l'integrazione del Comitato dei garanti previsto dal Protocollo d'intesa 27 giugno 2014 con un rappresentante designato dal commissario straordinario che sottopone al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici. Tali fabbisogni sono determinati sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal "Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale", a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.

Il comma 7 stabilisce che le donazioni effettuate mediante il numero solidale 45500 sono detraibili dalle imposte sui redditi e deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte.

La RT riferisce che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo per la ricostruzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità (commi 1 e 2), le cui risorse sono destinate alla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3).

Sono altresì intestate ai Vice Commissari apposite contabilità speciali su cui confluiscono le risorse trasferite dal Commissario per l'attuazione degli interventi loro delegati (comma 4).

Agli oneri recati dal comma 2 della disposizione si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Ai commi 5, 6 e 7 viene previsto che sulla c.s. intestata al Commissario confluiscono anche le donazioni raccolte mediante il numero 45500, disciplinandone l'utilizzo.

Le disposizioni citate, disciplinando l'utilizzo di risorse derivanti da erogazioni liberali di privati, non determinano effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 1	>s	k	200	0	0	90	55	55	90	55	55

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi ai commi 1 e 2, posto che ivi la norma si limita a disporre l'autorizzazione di spesa complessiva di 200 milioni di euro per il solo anno 2016 - espressamente a titolo solo "iniziale" - quale dotazione del fondo che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, va premesso che lo strumento si configura, sotto il profilo tecnico-contabile, quale limite massimo di spesa, stanziato al fine di provvedere alla copertura finanziaria dei primi fabbisogni di spesa connessi all'avvio della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto. Andrebbero, non di meno, richiesti elementi informativi in ordine all'onere complessivo che si prevede per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, ivi distinguendosi i fabbisogni connessi alla messa in sicurezza e al ripristino della prima funzionalità dei luoghi del disastro (rimozione delle macerie e ripristino della minima viabilità), da quelli relativi al primo sostegno e mantenimento delle popolazioni colpite (ospitalità in strutture alberghiere, allestimento alloggi temporanei ecc.), oltre che per l'avvio della gestione commissariale straordinaria, istituita *ad hoc* dal decreto in esame, la quale sarà chiamata a gestire gli interventi e la ricostruzione dei territori colpiti dall'evento calamitoso.

Si evidenzia che numerose disposizioni del provvedimento prevedono interventi a carico delle risorse in esame. In particolare, oltre alle spese per interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, realizzazione di strutture temporanee, di funzionamento (della struttura commissariale) e di assistenza alla popolazione, espressamente indicate dall'articolo in esame, sul fondo per la ricostruzione ricadono anche gli oneri di cui agli articoli 3 (Uffici speciali per la ricostruzione); 16 (Conferenza permanente e Commissioni paritetiche); 20 (Sostegno alle imprese danneggiate); 28 (Trasporto rifiuti e rimborsi per Comitato); 34 (Contributi a professionisti); 39 (Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile); 43 (Reperimento alloggi).

Maggiori informazioni sarebbero utili anche al fine di consentire lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità. Premesso infatti che la spesa prevista è integralmente classificata come in conto capitale, la sintetica descrizione dei singoli interventi dovrebbe essere accompagnata da elementi informativi circa il cronoprogramma dei pagamenti ad essi correlati per ciascuna delle annualità 2016/2018, al fine di certificare la corretta contabilizzazione predisposta nell'allegato riepilogativo, in relazione agli effetti previsti per ciascuna delle singole annualità del triennio.

Quanto ai profili di copertura finanziaria dell'onere, si rinvia all'esame dell'articolo 52.

In merito poi al comma 3, posto che ivi si prevede l'apertura di una apposita contabilità speciale di tesoreria - come noto gestione tecnicamente "fuori" bilancio - nella titolarità del Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, cui sono versate le risorse di cui all'apposito stanziamento di bilancio, nonché quelle provenienti da erogazioni liberali e a qualsiasi titolo e ivi comprese quelle comunitarie, andrebbe richiesto un chiarimento in merito alla esplicita esclusione prevista dalla norma, del riversamento alla c.s. anche delle risorse destinate al rimborso delle spese sostenute nella fase di "prima" emergenza.

Sul punto, andrebbero peraltro confermate le modalità attraverso cui si è provveduto alla copertura degli oneri citati, a valere dell'apposito fondo "emergenze nazionali" che è già previsto ai sensi della legislazione vigente¹.

Quanto ai commi 4-6, ivi trattandosi di norme aventi un mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare.

In merito poi al comma 7, posto che ivi si stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle somme che siano eventualmente oggetto di donazioni per le finalità in esame da parte di privati, nonché la deducibilità del relativo onere dal computo della base imponibile, per quanto concerne le donazioni disposte, invece, dagli altri soggetti giuridici d'imposta, dal momento che le agevolazioni fiscali *de quo* si raccordano a norme già previste dall'ordinamento vigente, si conviene con la certificazione da parte della RT circa l'assenza di effetti finanziari negativi.

TITOLO II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

CAPO I

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI

Articolo 5

(Ricostruzione privata)

Il comma 1 affida al Commissario straordinario l'adozione dei provvedimenti mediante i quali:

- sono individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con adeguamento sismico, ma anche di semplice ripristino con miglioramento sismico in relazione all'entità dei danni riscontrati, nonché le tipologie di immobili e i livelli di danneggiamento cui questi afferiscono;
- sono definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo degli interventi.

¹ Si segnala, a tal fine, che il Fondo in parola, associabile al capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una previsione definitiva di stanziamento di competenza che è stata confermata in 249 milioni di euro, mentre la dotazione di cassa risulta esser stata adeguata a 299 milioni di euro (+50 milioni).

Il comma 2 elenca le tipologie degli interventi in relazione alle diverse tipologie di beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

Il comma 3 relativamente agli interventi elencati al comma 2 e ad esclusione di quelli direttamente assistenziali, dispone che i contributi sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Il comma 4 prevede per i soggetti autorizzati all'esercizio del credito la possibilità di contrarre finanziamenti, assistiti dalla garanzia dello Stato, per reperire le risorse da erogare ai soggetti aventi titolo alle misure di sostegno mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato. Con decreti ministeriali, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato le quali vengono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge n. 196 del 2009.

Il comma 5 prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Il comma 6 disciplina la durata e le caratteristiche dei finanziamenti agevolati. In particolare, i finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.

Qualora il contratto di finanziamento sia risolto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Nel caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, si procede alla iscrizione a ruolo, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore mediante compensazione con modello F24. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4.

Il comma 7 prevede che il commissario straordinario definisca, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

Ai sensi del comma 8, le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati e credito d'imposta (commi 5 e 6), oltre a quelle relative all'erogazione dei contributi (comma 3) si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

Il comma 9 demanda alla legge di bilancio l'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi recati dal presente articolo.

La RT, oltre a descrivere sinteticamente la norma, afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata. Tali contributi saranno concessi con gli stanziamenti che allo scopo saranno definiti con la legge di bilancio in relazione all'ammontare dei danni.

Al riguardo, la disposizione non stabilisce solo le procedure per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata ma configura anche oneri a carico dello Stato determinati dalla concessione di finanziamenti agevolati con l'attribuzione di crediti d'imposta oltre che da spese per sistemazione, alloggi temporanei, interventi sociali e sanitari (lettere *f*, *h*, *i*) del comma 2 non incluse nel comma 3).

A fronte di oneri che il presente provvedimento non quantifica e il cui ammontare risulta non precisamente definito, la norma rinvia ad un successivo provvedimento (legge di bilancio) la determinazione degli stanziamenti di risorse da autorizzare. Sarebbe dunque in quest'ultima sede che verrebbe ad essere regolata la questione del limite dell'intervento e della relativa copertura. Sul tema la Corte Costituzionale ha in passato evidenziato che: "la limitazione dell'obbligo della "copertura" al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell'obbligo stesso... che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge, che l'autorizza, non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già approvati e in corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre dal Governo e da approvare dalle Camere ... Si deve pertanto affermare, meglio precisando l'ora citata giurisprudenza, che l'obbligo della "copertura" deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri". Cfr. sentenza n.1 del 1966.

La questione è stata in passato sottolineata anche dalla Corte dei Conti, ad esempio con riferimento alla legge 15 ottobre 2013, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 affermava che: "il bilancio a legislazione vigente degli esercizi futuri non rappresenta, né formalmente né sostanzialmente, lo strumento per garantire la copertura di oneri decisi con legge primaria e che è su quest'ultima che grava l'obbligo di apprestare i mezzi di copertura per tutta la durata dell'onere.". Cfr. Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, 2013, 3° quadrimestre, pag. 27.

Al fine poi della quantificazione dell'onere e nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia che disciplinerà le modalità di fruizione del credito d'imposta, andrebbe chiarito se l'attribuzione di quest'ultimo in capo al beneficiario del finanziamento, fruibile esclusivamente in compensazione, possa essere utilizzato anche in caso di incapienza da parte del beneficiario tramite la cessione del medesimo credito o la monetizzazione dello stesso².

² Con particolare riferimento alle modalità di fruizione del menzionato credito d'imposta il Governo – nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione VI Finanze n. 5-09540, presso la Camera dei deputati, resa il 22 settembre 2016 - ha fatto presente che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dispone le modalità attuative di tali nuovi meccanismi, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal menzionato sisma del 20 e 29 maggio 2012, consente che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso. In tal modo, i cittadini e le imprese beneficiari fruiscono

Qualora si ammetta l'utilizzo del credito di imposta anche in caso di incapacienza, dovrebbe essere chiarito il funzionamento della garanzia statale sui medesimi finanziamenti, dato che in tale caso non vi dovrebbero essere rischi di inadempimento da coprire con garanzia.

Con riferimento alla concessione della garanzia statale si osserva che, sebbene ciò non modifichi il livello attuale di esposizione debitoria dello Stato, andrebbe chiarito se non si possano configurare passività potenziali suscettibili di accrescere il rischio di un aumento dell'esposizione debitoria pubblica complessiva nel caso in cui dovesse rendersi necessaria l'escussione delle garanzie.

Articolo 6

(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell'ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma distinguendo tre diverse classi di danno e per le quali può essere previsto un contributo pari al 100 per cento.

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente.

Il comma 3 prevede che la concessione dei contributi per le unità immobiliari che risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, sia subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente all'atto della presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a 2 anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.

Il comma 4, prevede che la percentuale riconoscibile è pari al 100% del contributo determinato secondo le modalità stabilite dai provvedimenti commissariali, tranne nei casi disciplinati dal comma 5. Le eccezioni si riferiscono agli interventi di cui alla lett. c) del comma 2 (ad es. "seconde case") su immobili ubicati in Comuni diversi da quelli indicati nell'allegato 1.

Qualora gli interventi di cui alla lett. c) del comma 2 (ossia unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) riguardino immobili ubicati in Comuni diversi da quelli indicati nell'allegato 1, il comma 5 prevede che la percentuale riconoscibile non supera il 50%.

La percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici.

Il comma 6 dispone che il contributo concesso È al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.

Il comma 7 prevede che, con provvedimenti commissariali, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici

unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario. Tale modalità scongiura in partenza l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapacienza, così come debbano essere versate le rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione IV Finanze, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari*, 22 Settembre 2016, pag. 47-48.

degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

Il comma 8 fa rientrare tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento.

Il comma 9 prevede che le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono l'autodichiarazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e dell'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Il comma 10 disciplina il caso del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi. In tal caso egli decade dalle provvidenze e deve rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti da provvedimenti commissariali.

Il comma 11 derogando ad alcune disposizioni circa la maggioranze assembleare intende rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto.

Il comma 12, ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l'esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 13 disciplina la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi, che deve essere compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

La RT, oltre a descrivere sinteticamente la norma, afferma che le disposizioni rivestono carattere procedurale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nel rinviare a quanto osservato all'articolo 5, si osserva che la presente disposizione pur facoltizzando soltanto la concessione di contributi ("possono essere previsti" recita il comma 1), sembrerebbe far emergere possibili posizioni afferenti a diritti soggettivi e, di conseguenza, sembrerebbe delineare l'emersione di oneri certi, anche se non quantificati, a fronte di un rinvio alla legge di bilancio nella determinazione della relativa copertura finanziaria.

Articolo 7

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

L'articolo individua le finalizzazioni dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

In particolare, sono dettate le prescrizioni tecniche generali per la ricostruzione, il ripristino e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico. L'intervento di adeguamento e miglioramento sismico differisce in base alle caratteristiche e classificazioni dell'immobile.

La RT afferma che trattandosi di norma di natura procedurale, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8 ***(Interventi di immediata esecuzione)***

L'articolo prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

A tale scopo, i soggetti interessati possono avviare gli interventi di immediata esecuzione, per effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, mediante la presentazione di un progetto e l'asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura.

Con ordinanza del commissario straordinario sono previste le disposizioni operative.

I soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni operative, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice.

I soggetti che hanno avviato i lavori di immediata esecuzione presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

Si prevede l'affidamento obbligatorio dei lavori per gli interventi di immediata esecuzione a imprese individuate in base a determinati requisiti.

La RT si limita ad affermare che le disposizioni disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse di cui dispone il Commissario.

Al riguardo, al fine di verificare l'idoneità delle risorse di cui dispone il Commissario per gli interventi di immediata esecuzione, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa gli importi disponibili allo scopo e se il finanziamento dei predetti interventi sia comunque limitato in un tetto di spesa o se invece si viene a configurare in capo ai soggetti interessati un diritto soggettivo da soddisfare integralmente e indipendentemente dalle risorse stanziare.

Articolo 9 ***(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)***

L'articolo prevede la possibilità che siano concessi contributi ai privati per i beni mobili e beni mobili registrati distrutti o danneggiati.

Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Le modalità e i criteri inerenti alla concessione del contributo previsto, sono definiti con i provvedimenti adottati con ordinanze del commissario straordinario, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica.

La RT afferma che trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con ordinanza del Commissario delegato, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10 ***(Ruderi ed edifici collabenti)***

Il comma 1 stabilisce l'inammissibilità a contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016, non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

Il comma 2 specifica che, ai fini del riconoscimento dei contributi previsti per la ricostruzione, deve essere attestata l'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata, debitamente documentata. L'ammissibilità al contributo deve essere verificata da parte dell'ufficio per la ricostruzione competente.

Il comma 3 prevede la possibilità della concessione a favore dei proprietari dei suddetti immobili, che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, di un contributo, esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area.

L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati dal Commissario straordinari, nei limiti delle risorse disponibili.

La RT afferma che gli interventi di cui al presente articolo trovano attuazione, come espressamente previsto, nel limite delle risorse disponibili.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11 ***(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)***

L'articolo disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l'individuazione delle relative competenze.

Gli interventi di ricostruzione o ripristino degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni. In tale ambito, è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, prevista all'articolo 16, e il rispetto degli indirizzi espressi dal commissario per la ricostruzione.

Gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni individuano, tra l'altro, i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi, le

volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi.

I medesimi strumenti urbanistici rappresentano innovazione degli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. Inoltre, se negli strumenti urbanistici attuativi sono presenti previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che attesti la conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano attuativo.

I comuni possono, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. A tal fine è stabilita la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari per la realizzazione dei interventi di ricostruzione o ripristino, con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, e il potere sostitutivo del Comune nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio e l'utilizzo dei contributi che sarebbero spettati ai predetti proprietari. È prevista la rivalsa da parte del consorzio e dei Comuni, nei confronti dei proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

La RT afferma che le disposizioni essendo di natura procedurale non presentano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, andrebbero chiariti gli effetti finanziari nel caso in cui il Comune eserciti il potere sostitutivo nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio e il costo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili privati sia superiore al contributo ricevuto. In tali casi, infatti, nonostante la presenza dell'esercizio da parte del Comune dell'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari non può escludersi l'evenienza del mancato soddisfacimento delle pretese creditorie del Comune con oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

L'articolo disciplina la procedura per la domanda di concessione ed erogazione dei contributi per interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica.

I soggetti legittimati, con esclusione di coloro che hanno avviato interventi di immediata esecuzione per lievi danni, presentano all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente l'istanza per la concessione e l'erogazione di tali contributi.

L'istanza va presentata unitamente a specifici allegati (scheda AeDES, relazione tecnica asseverata, progetto degli interventi e indicazione dell'impresa affidataria) e alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio da parte del comune.

L'ufficio speciale per la ricostruzione conclude l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione e il Comune rilascia il titolo edilizio.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche sono definiti con ordinanze commissariali.

Inoltre, l'ufficio speciale per la ricostruzione verifica la spettanza del contributo e il relativo importo e trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

Il vice commissario o suo delegato decreta la concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

La struttura commissariale ha il compito di effettuare verifiche mensili a campione sugli interventi richiesti e ha il potere di disporre l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, richiedendo la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, nel caso in cui i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento.

La RT afferma che i contributi verranno concessi, secondo la disciplina di dettaglio definita da ordinanze del Commissario, nei limiti delle risorse disponibili.

Al riguardo, andrebbe chiarita la compatibilità della presente norma che prevede la concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili, con quanto disposto agli articoli 5 e 6 che prevedono la concessione di contributi per la ricostruzione privata, rispettivamente, fino al 100 per cento delle spese occorrenti o pari al 100 per cento del costo degli interventi. Sul punto, in particolare, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe esclusa la presenza di eventuali diritti soggettivi all'integrale contribuzione dei costi sostenuti per la riparazione/ricostruzione e la prevalenza del limite delle risorse disponibili nella determinazione dei contributi concedibili.

Articolo 13

(Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi)

L'articolo prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili ubicati nei comuni della regione Abruzzo, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dal provvedimento in esame.

Ai medesimi comuni abruzzesi si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25 del provvedimento in esame che prevedono contributi per le imprese che hanno subito danni in conseguenza del sisma del 24 agosto 2016 e misure per la promozione turistica dei territori colpiti dai medesimi eventi sismici.

La RT afferma che la disposizione è volta a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Ricostruzione pubblica)

Il comma 1 demanda al commissario straordinario la disciplina dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei comuni interessati

ovvero che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016. Viene precisato che i finanziamenti sono concessi attraverso contributi nei limiti delle risorse stanziare.

Il comma 2 prevede, con i medesimi provvedimenti del commissario straordinario, la definizione di una serie di atti di programmazione degli interventi, e segnatamente di:

- un piano delle opere pubbliche e un piano dei beni culturali, volti a quantificare i danni nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e a destinare i finanziamenti.
- un piano di interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico, nelle citate regioni, con priorità per quelli che interessano i centri abitati o le infrastrutture;
- un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, riguardante i comuni elencati nell'allegato 1;
- un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto-legge in esame;
- un programma di ripristino e di realizzazione delle infrastrutture ambientali nelle aree interessate degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare riguardo agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

Il comma 3, relativamente agli edifici scolastici, dispone che, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

I commi 4, 5 e 7 disciplinano una procedura per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, che prevede:

- l'invio dei progetti da parte dei soggetti attuatori al commissario straordinario, sulla base delle priorità definite d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento e in coerenza con il piano delle opere pubbliche ed il piano dei beni culturali;
- l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario, che verifica la congruità economica dei progetti e acquisisce il parere della Conferenza permanente;
- l'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario;
- l'invio dei progetti esecutivi alla centrale unica di committenza, che provvede a selezionare gli operatori economici per la realizzazione degli interventi.

Il comma 6 precisa che i contributi, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione, sono erogati in via diretta.

Ai sensi del comma 8, ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

In tal caso, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Il comma 9, con riferimento alla fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o delle opere pubbliche, prevede la stipula di un protocollo di intesa tra il commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di definire forme di consultazione e di collaborazione in ordine alla realizzazione dei predetti interventi e, in particolare, concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

Il comma 10 dispone che i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo in esame siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Il comma 11 dispone che i criteri e le modalità di erogazione sono definiti da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse stanziato allo scopo.

Al riguardo, anche se la disposizione reca la precisazione che i finanziamenti saranno concessi attraverso contributi nei limiti delle risorse stanziato, occorre osservare che a fronte della previsione dei finanziamenti per la ricostruzione pubblica la RT non fornisce alcun dato attraverso il quale sia possibile determinare sia pure in misura di massima l'entità delle grandezze finanziarie riconducibili al dettato normativo.

Sul punto, nel rinviare alle osservazioni formulate al precedente articolo 5, si segnala inoltre che la norma non individua lo strumento legislativo con il quale saranno eventualmente reperite le risorse finanziarie necessarie (per la ricostruzione privata l'articolo 5 rinvia alla legge di bilancio).

Articolo 15

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

La norma individua le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

Inoltre, si consente alle diocesi di svolgere la funzione di soggetti attuatori qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie. In caso di utilizzo di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La RT afferma che trattandosi di norme di natura procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)

Il comma 1 affida alla Conferenza permanente la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. La Conferenza è presieduta dal commissario straordinario o da un suo delegato, da rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regione, degli Enti Parco e dei comuni territorialmente competenti.

Il comma 2, introduce una serie di disposizioni per la validità della costituzione e delle delibere della Conferenza permanente e per la conclusione dei suoi procedimenti amministrativi. Tra l'altro si

assicurano adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

Il comma 3 elenca le funzioni della Conferenza, che si sostanziano:

- nell'espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
- nell'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e nell'acquisizione dell'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali;
- nell'espressione del parere in materia ambientale, per gli interventi privati, ove previsto, prima della concessione dei contributi richiesti, e l'acquisizione del parere in materia di tutela dei beni culturali;
- nell'espressione del parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

I commi 4 e 5 prevedono l'istituzione, presso ogni Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di una "Commissione paritetica" presieduta dal vice commissario o da un suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione paritetica esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Il comma 6 dispone che con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche.

La RT afferma che gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche saranno considerati nell'ambito delle ordinanze del Commissario di cui al comma 6 adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e posti a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.

Al riguardo, al fine di circoscrivere esattamente l'onere andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa l'entità degli eventuali compensi e delle altre tipologie di rimborsi spettanti ai componenti della Conferenza e delle Commissioni, nonché gli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dei predetti organi. Inoltre, andrebbero fornite le opportune informazioni circa la dotazione organica di cui dovranno essere dotati i citati organismi.

Articolo 17 **(Art bonus)**

La disposizione in commento estende la possibilità di beneficiare del c.d. *art bonus* anche ai soggetti che effettuano, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, erogazioni

liberali in favore del MIBACT³ per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016⁴ anche se appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose⁵. Si prevede quindi che per la realizzazione dei lavori sui predetti beni trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del D.L. n. 78/2015⁶.

Con l'obiettivo di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il secondo comma estende la spettanza del c.d. art bonus anche per le erogazioni liberali effettuate - sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Si ricorda l'*art bonus* - introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 83/2014 - si sostanzia nel riconoscimento, in favore del soggetto che effettua l'erogazione liberale, di un credito di imposta nella misura del 65% dell'erogazione effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il beneficio spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ferma restando tale ripartizione, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 3 quantifica gli oneri associati all'ampliamento dell'*art bonus* in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022 facendo rinvio all'articolo 52 per la relativa copertura.

La RT, dopo aver illustrato la portata normativa delle disposizioni in commento, ai fini della stima, ipotizza che le erogazioni liberali in esame versate dalle persone fisiche siano pari ad un terzo di quelle raccolte dalla protezione civile in occasione del sisma del 24 agosto scorso per un totale di circa 6,7 milioni di euro. Ipotizza altresì che tale somma sia erogata da persone fisiche e società nella stessa proporzione delle erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche indicate nelle dichiarazioni dei redditi. Giunge quindi a valutare erogazioni per un importo complessivo di circa 1,9 e 4,8 milioni di euro, rispettivamente effettuate da persone fisiche e società, considerando altresì che ciascun ammontare sia erogato in 3 anni per quote di pari importo e che, a fini prudenziali, tali erogazioni siano ulteriori rispetto a quelle che godono delle vigenti agevolazioni (detrazione ai fini IRPEF e deduzione ai fini IRES).

³ Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo.

⁴ Di cui all'allegato 1 del D.L. in commento.

⁵ Di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.42/2004.

⁶ La norma considera lavori pubblici disciplinati dal codice dei contratti pubblici le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Detta quindi disposizioni in ordine alla individuazione della stazione appaltante ed alle procedure da seguire. Si ricorda che dall'attuazione delle richiamate norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate debbano provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Stima quindi una perdita di competenza annua di IRPEF relativa alla singola rata pari a -0,1 milioni di euro e di IRES pari a -0,3 milioni di euro.

Considerando che operativamente la disposizione in esame esplicherà i propri effetti a decorrere dall'anno 2017, rappresenta il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,2	-0,03	0,1	0
IRES	0	-0,6	-0,9	-1,3	-0,4	-0,1	0,3	0
TOTALE	0	-0,8	-1,3	-1,8	-0,6	-0,13	0,4	0

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'*art bonus* (che trova la sua disciplina all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 richiamato espressamente dalle disposizioni in commento), originariamente introdotto per il solo triennio 2014-2016, è stato reso una agevolazione fiscale permanente dall'art. 1, comma 318, lettera *a*), della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016). L'ampliamento oggettivo dell'ambito applicativo dell'agevolazione - operato dalle disposizioni in commento che consentono ora di poter fruire del credito di imposta predetto anche per le erogazioni liberali funzionali ai nuovi scopi indicati - parrebbe operare del pari in modo permanente; non si rinvergono infatti nei commi 1 e 2 limitazioni applicative del beneficio sotto il profilo temporale diverse da quelle riferite alla decorrenza iniziale⁷; alla stessa lettura condurrebbe inoltre il rinvio della norma in commento all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 che, come ricordato, disciplina ora una agevolazione fiscale a regime. In considerazione di quanto precede non si comprende l'andamento degli oneri esposto al comma 3 e la conseguente rappresentazione degli stessi che si legge in RT; esposizioni che, in ragione dell'andamento indicato e del venir meno di effetti a partire dal 2024, parrebbero coerenti con una agevolazione circoscritta nel tempo e non compatibili con l'impatto finanziario associabile ad un beneficio che parrebbe destinato ad avere effetti a regime.

Nel merito degli importi indicati in RT e per la verifica della quantificazione appaiono necessari maggiori elementi, unitamente ad una rappresentazione più articolata e meno sintetica del procedimento di stima. Ad esempio, sarebbero opportune informazioni circa la scelta di utilizzo del medesimo rapporto proporzionale (persone fisiche/società), risultante nelle dichiarazioni dei redditi⁸, con riguardo alle erogazioni liberali contemplate dall'art. 1 del D.L. n. 83/2014⁹; sarebbe altresì utile poter disporre di dati di maggior dettaglio sull'articolazione delle preferenze dei

⁷ Con riguardo alle liberalità effettuate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁸ La RT non specifica a quali esercizi di imposta abbia fatto riferimento.

⁹ Si tratta delle liberalità per interventi di recupero di beni culturali ed artistici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

donanti che hanno fin qui beneficiato dell'*art bonus*¹⁰. Avuto riguardo agli obblighi di comunicazione al MiBAC posti a carico dei beneficiari delle erogazioni liberali (art.1, comma 5, del D.L. n. 83/2014) circa l'ammontare delle stesse per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni, nonché ad altre informazioni disponibili all'Amministrazione finanziaria, si potrebbe valutare l'opportunità di acquisire dati (valori delle liberalità, ambiti di intervento etc.) che consentano al Parlamento di poter effettuare un primo monitoraggio dell'istituto (*art bonus*) ed una analisi della sua efficacia ad oggi, quale presupposto per una corretta valutazione di impatto, in senso lato, dell'estensione operata dal provvedimento in esame (si rappresenta in proposito che l'onere finanziario in termini previsionali associato *all'art bonus*, prima dell'estensione realizzata dal provvedimento in esame, è indicato a regime (dal 2020) in 17,8 mln di euro¹¹).

Andrebbero altresì fornite informazioni che giustifichino la previsione di un valore determinato massimo di erogazioni liberali (6,7 mln di euro)¹² a fronte di un beneficio che parrebbe destinato ad operare a regime¹³.

Articolo 18 **(Centrale unica di committenza)**

L'articolo prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A..

Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

¹⁰ Occorrerebbe chiarire se si sia fatto riferimento, ad esempio, all'intero aggregato delle liberalità ovvero al solo rapporto (persone fisiche/società) che si è registrato per il segmento "liberalità in favore del recupero di beni culturali". Si ricorda infatti che quello dei beni culturali destinatari potenziali delle liberalità è un elemento presente in entrambe le fattispecie (quella di cui all'art. 1 del DL 83/2014 e quella in commento); sussistono però differenze in ordine alla titolarità dei beni ed agli ambiti applicativi (si pensi all'*art bonus* riferito alle erogazioni liberali in favore di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione ed enti che svolgono attività nello spettacolo) che potrebbero influire sulle scelte dei donanti e quindi sul rapporto proporzionale.

¹¹ Dato tratto dalla RT associata al ddl A.S. 2111 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2016).

¹² Importo che la RT ipotizza costituire quello delle liberalità che saranno effettuate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in esame per il recupero dei beni culturali di interesse religioso ed altre finalità indicate dallo stesso.

¹³ È pur vero di contro che tale valore riguarda liberalità ispirate da una varietà di finalità delle quali quella del recupero dei beni culturali di interesse religioso è soltanto una tra molte.

CAPO II
MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 19
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016)

Il comma 1 dispone che per la durata di tre anni a partire dal 19 ottobre 2016, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (fondo di garanzia pmi) è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 mln di euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

La RT, dopo aver illustrato la disposizione, esclude che dalla disposizione derivino effetti negativi per la finanza pubblica, poiché il Fondo di garanzia pmi opera nel limite delle risorse disponibili.

Al riguardo, si osserva che dalla disposizione in esame non dovrebbero derivare tensioni sul Fondo di garanzia alla luce della limitata platea di imprese coinvolte, non in grado di alterare sostanzialmente gli utilizzi delle risorse appostate sul Fondo in questione, avente rilevanza nazionale.

Articolo 20
(Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016)

Il comma 1 trasferisce una quota pari a complessivi 35 mln di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, sulle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni e riserva tale quota alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Il comma 2 dispone che le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, ribadisce che agli oneri recati dalla disposizione si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2018 la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi.

La RT fa presente che l'articolo 7 della richiamata ordinanza dispone che, al fine di favorire gli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e al ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare la deroga alle normative vigenti in tema di movimentazione e ricovero del bestiame. Viene inoltre prevista la possibilità per gli allevatori di richiedere il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. Infine viene disposto che le regioni interessate, per i territori di rispettiva competenza, provvedano alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare la continuità produttiva delle aziende interessate. Trattandosi di proroga della vigenza di disposizioni perlopiù a carattere procedurale e che comunque trovano copertura, ai sensi dell'ordinanza citata, nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e del fatto che ricoveri ed impianti temporanei per gli animali dovrebbero essere ormai essere già stati realizzati e che comunque i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza.

Il comma 2 destina, in favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge n. 296 del 2006, già trasferite all'ISMEA, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (finalizzate a

garantire i finanziamenti per la capitalizzazione delle imprese agricole), nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che si tratta di una diversa finalizzazione di risorse che si trovano già nella disponibilità di ISMEA, istituto inoltre non compreso nell'elenco ISTAT delle PP.AA..

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3, sostituendo il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 113 del 2016, aggiunge la finalità di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, conferma l'autorizzazione di spesa di 10 mln di euro per il 2016 (di fatto sempre finalizzati a misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni), destina una quota di 1 milione di euro della predetta somma complessiva alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

La RT rappresenta che si tratta di risorse ancora non ripartite e quindi disponibili a legislazione vigente, di cui viene riservata una quota ad una specifica finalità. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevede che lo Stato assicuri l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, attraverso le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

La RT rappresenta che, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, la RT dovrebbe essere integrata fornendo la quantificazione delle risorse, pari alla quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale per tre anni delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, che saranno assicurate dallo Stato tramite ricorso al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

Si rileva comunque che la norma sembrerebbe suscettibile di ridurre nella misura richiesta per le esigenze dei territori colpiti dal sisma gli interventi posti in parte a carico delle disponibilità del Fondo citato, con possibili riflessi sull'utilizzo a livello nazionale delle risorse.

Articolo 22 ***(Promozione turistica)***

Il comma 1 demanda al Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, la predisposizione in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro il 17 gennaio 2017 di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma.

Il comma 2 stabilisce che il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il piano è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017. La RT aggiunge che sul capitolo 6821 del MIBACT "Spese per il funzionamento di ENIT" per il triennio 2016-2018 sono disponibili 12,5 milioni di euro annui.

Al riguardo, andrebbe assicurata la rimodulabilità delle risorse appostate per il funzionamento dell'ENIT, pur non considerando quelle obbligatorie relative al medesimo ente (appostate nel capitolo 6820).

Articolo 23 ***(Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)***

Il comma 1, al fine di assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, trasferisce alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di 30 milioni di euro destinata dall'INAIL, nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2 demanda la ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo ad appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE relativi agli aiuti «de minimis».

La RT rappresenta che le risorse in esame costituiscono parte delle risorse stanziare nel bilancio dell'INAIL per il 2016 relative al finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (bando ISI), il cui stanziamento complessivo è pari a 224,9 mln di euro. La riduzione del predetto importo attuata con la norma in esame consentirà, comunque, di finanziare il sistema imprenditoriale italiano, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si aggiunge, al riguardo, che la diversa destinazione di risorse attuata con la presente disposizione risulta conforme al dettato normativo, di cui al citato articolo 11, comma 5, e tiene conto delle finalità della norma medesima. La RT conclude confermando che l'attuazione della norma in esame non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e che il trasferimento dei fondi in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, nel presupposto che le somme ancora disponibili sulla voce di bilancio dell'INAIL siano tali da non pregiudicare gli interventi già ordinariamente programmati per le ultime settimane del presente anno, il che potrebbe determinare riflessi incrementativi sulle appostazioni di bilancio nel preventivo INAIL per il 2017. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di una riflessione in ordine alla possibilità che lo spostamento delle risorse *de quibus* dall'INAIL alla contabilità speciale per il terremoto determini un'accelerazione delle erogazioni (e quindi dei flussi di cassa), stante la palese diversità in termini di urgenza delle esigenze alle quali deve rispondere l'INAIL rispetto al commissario straordinario.

Articolo 24

(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici)

Il comma 1, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, concede a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Il comma 2, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, concede a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Il comma 3 stabilisce che i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il comma 4 demanda ad appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

La RT, dopo aver descritto il contenuto dell'articolo, esclude che dallo stesso derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che lo stanziamento di bilancio assestato 2016 appostato nello stato di previsione del MISE al capitolo 7483, ammonta a 32 mln di euro e che sulla contabilità speciale corrispondente al Fondo crescita sostenibile risultavano al 31/12/2015 1.782 milioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 25 ***(Rilancio del sistema produttivo)***

Il comma 1, per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1 percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 2, al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, demanda ad appositi decreti ministeriali il riconoscimento dei Comuni di cui all'allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

La RT ribadisce che la disposizione estende alle aree terremotate le misure di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 relative alle aree di crisi industriale e non prevede stanziamenti aggiuntivi, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la nuova finalizzazione non pregiudichi gli altri interventi programmati.

CAPO III **MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Articolo 26 ***(Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)***

La norma consente agli enti parco del Gran Sasso, Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, di non applicare i seguenti limiti di spesa:

- spese per missioni, nonché per noleggio, acquisto, manutenzione delle autovetture, ai sensi, rispettivamente, dei commi 12 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010;
- spese di personale, comprese quelle in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi, ai sensi degli articoli 61 e 67 del decreto-legge n. 112/2008;
- spese per acquisto di mobili e arredi, in base all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge n. 228/2012.

Ai relativi oneri, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Deroga norme contenimento della spesa per enti parco nazionali coinvolti dal sisma	e	ext	-0,13								
Deroga norme contenimento della spesa per enti parco nazionali coinvolti dal sisma	s	c				0,13			0,13		

Al riguardo, al fine di verificare la congruità dell'onere per la disapplicazione dei suddetti limiti di spesa, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli elementi e i dati posti a base della quantificazione delle risorse che la disposizione libera in favore dei citati enti e che non devono più essere versate in conto entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 27 **(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)**

La disposizione affida al Commissario straordinario la funzione di predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Si prevede l'individuazione di tali società di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si dettano semplificazioni procedurali, prevedendo tempi brevi per pareri, visti e nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali	s	k	3,00			1,00	2,00		1,00	2,00	

Al riguardo, al fine di verificare la quantificazione dell'onere, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa gli elementi e i dati posti a base della determinazione della spesa in 3 mln di euro annui per l'anno 2016.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, andrebbe confermata la totale impegnabilità delle risorse nel corrente anno nonché la sua spendibilità per un terzo del totale.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

Il comma 1, allo scopo di assicurare la continuità operativa delle azioni poste in essere nell'immediatezza del sisma e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fa salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 389/2016 concernenti il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, all'articolo 3 dell'Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 391/2016 e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394/2016 contenenti disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, nonché i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Il comma 2 affida al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, la predisposizione e approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.

Il comma 3 elenca le finalità per cui il piano di cui al comma 2 è redatto. Tra queste vi è quella di individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi.

Il comma 4 dispone che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi.

Il comma 5 esclude dalla definizione di rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Il comma 6 stabilisce che la raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Il comma 7 affida ai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, l'individuazione di eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018 ed autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Inoltre, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Si prevede poi un obbligo di comunicazione, in capo ai titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza, che potrebbero essere frammiste alle macerie, i quali sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

Infine, al commissario straordinario vengono attribuite specifiche funzioni di autorizzazione, qualora necessario, all'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento e di stabilire le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

Il comma 8 dispone che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 9 stabilisce che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità.

Il comma 10 affida al Commissario straordinario la costituzione di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 11 dispone che i materiali nei quali si rinveniva, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

Il comma 12 affida alle agenzie regionali per la protezione ambientale e alle aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, per la tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori ed al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, il compito di assicurare la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

Il comma 13 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, stabilendo che agli stessi provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite

delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che agli oneri connessi alla relativa attuazione provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4.

La RT inoltre aggiunge che, con riferimento ai compiti attribuiti ai soggetti pubblici ai sensi dei commi 2, 10 e 12, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto rientrano nelle loro attribuzioni istituzionali e, pertanto, gli stessi soggetti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi del comma 13.

Per quanto riguarda l'attività del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione previsto al comma 10, la RT precisa che non sono previsti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati ai membri, fatti salvi i rimborsi spese che saranno finanziati dalle amministrazioni di appartenenza con le risorse di bilancio già disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al comma 6, laddove si prevede che il centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano con oneri a proprio carico, la RT precisa che i produttori, all'atto di immettere le apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, si fanno carico dei relativi, futuri oneri di gestione dei RAEE, mediante il pagamento di uno specifico contributo al Centro di coordinamento RAEE.

Al riguardo, al fine di verificare la congruità delle risorse da utilizzare a copertura degli oneri recati dalla presente disposizione e appostate sul fondo di cui all'articolo 4, andrebbero forniti maggiori elementi informativi utili a esplicitare i costi connessi al trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

Inoltre, si segnala che i soggetti pubblici coinvolti dalla norma sono chiamati a svolgere oltre che compiti istituzionali anche attività di tipo straordinario connesse alla particolare gestione di un evento inconsueto. Sul punto quindi appare opportuno fornire ulteriori delucidazioni circa la capacità di tali enti di gestire gli adempimenti recati dalla presente disposizione con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento agli oneri di gestione dei RAEE, atteso il carattere straordinario e presumibilmente consistente del conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, andrebbe assicurato che i centri di coordinamento RAEE possano effettivamente farsi carico degli oneri derivanti dalla presa in consegna dei citati rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

La norma stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea.

La RT afferma che la norma presenta carattere ordinamentale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA

Articolo 30

(Legalità e trasparenza)

Il comma 1 istituisce una struttura di missione entro il ministero dell'interno, preposta al coordinamento ed integrazione di tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione dopo il terremoto del 24 agosto 2016. A tal fine, la struttura di missione cura il coordinamento delle attività anti-corruzione nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici - nonché dei contratti privati che fruiscono di contribuzione pubblica - concernenti lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma. La struttura è diretta da un prefetto collocato a disposizione.

Il comma 2 afferma che la struttura è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti sopra ricordati, qualunque sia il loro valore e importo. La struttura è inoltre competente - oltre che per le verifiche - per il rilascio dell'informazione antimafia.

Il comma 3 prevede che la struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Il comma 4, alle lettere *a)* e *b)* prevede che un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il ministro della giustizia e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti), da adottarsi entro quindici giorni, disciplini un duplice profilo attuativo:

- composizione, funzioni, risorse umane, dotazioni strumentali della struttura (entro le risorse disponibili a legislazione vigente);
- costituzione entro il Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di un'apposita sezione, con "compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa" nei lavori di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma. Si prevede già in questo comma una composizione di tale sezione specializzata con rappresentanti di ministeri (interno; infrastrutture e trasporti; economia e finanze), del dipartimento della programmazione economica e finanziaria operante presso la Presidenza del Consiglio, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti. Ne fa parte altresì il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (o un suo delegato).

Il comma 5 istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.

Il comma 6 istituisce l'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito "Anagrafe"), elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, come definiti dall'articolo 1 del provvedimento in esame. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla struttura istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento. Costituisce condizione necessaria per l'iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, sono effettuate dalla richiamata struttura, competente a rilasciare l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90.

Il comma 7 dispone che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe istituita ai sensi del comma 6 gli operatori economici che risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, negli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012. Se l'iscrizione nei predetti elenchi, tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, è stata disposta in data anteriore agli ultimi tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'iscrizione di diritto all'Anagrafe è subordinata a una nuova verifica da effettuare mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Il comma 8 individua una serie di informazioni che devono essere registrate nell'Anagrafe in aggiunta ai dati riferiti all'operatore economico iscritto. Si tratta, in particolare, delle seguenti informazioni: a) dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazione delle regole sul tracciamento dei pagamenti o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13 dell'articolo in esame; e) eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni sulla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3 dell'articolo in esame.

Il comma 9 dispone che - al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale - per la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe ci si avvalga delle risorse strumentali individuate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo in esame, quale dotazione strumentale della struttura, e che i dati stessi siano accessibili al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC) istituito a supporto della struttura ai sensi del comma 5, alla Direzione investigativa Antimafia e all'Anac.

Il comma 10 stabilisce che l'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Il comma 11 reca disposizioni connesse all'adozione, da parte della struttura, del provvedimento di cancellazione di un operatore economico dall'Anagrafe. È previsto che qualora sia disposta la

cancellazione dall'Anagrafe di un operatore economico titolare di un contratto, subappalto o subcontratto in corso di esecuzione, la struttura è tenuta a darne immediata comunicazione al committente, pubblico o privato, il quale provvede ad attivare la clausola automatica di risoluzione, che, a pena di nullità, deve essere apposta in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame.

Il comma 12 sancisce l'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali che è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della struttura.

Il comma 13 reca disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti e monitoraggio finanziario. Innanzitutto estende l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, di cui al provvedimento in esame. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. L'ultimo periodo del comma in esame prevede che la competenza all'applicazione delle eventuali sanzioni spetti sempre al prefetto responsabile della struttura, in deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, che attribuisce la competenza al prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il comma 14 disciplina alcuni casi di risoluzione di diritto del contratto e di esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

- fallimento o liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame;
- tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
- cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a un soggetto diverso dall'affidatario originario; viene, inoltre, disposta, in tali ipotesi, la nullità dei contratti e degli accordi diretti a realizzare il trasferimento.

Il comma 15 conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare ai soli operatori economici iscritti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione. Ciò in considerazione del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle predette aree comportano di regola l'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.

La RT riferisce che la norma presenta carattere ordinamentale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In particolare, afferma che la disposizione definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso nelle opere della ricostruzione di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, mutuandosi lo schema adottato per i lavori dell'Expo di Milano 2015, come pure per gli interventi post-terremoto a L'Aquila, si dispone di "accentrare" tutte le delineate attività di prevenzione e contrasto presso un'apposita "struttura di missione", costituita nell'ambito del Ministero dell'interno e

diretta da un prefetto a tal fine collocato in posizione di “disposizione” ai sensi del decreto-legge n. 345/1991.

Tale scelta è motivata dall’esigenza di non gravare di ulteriori compiti le Prefetture-UTG territorialmente competenti e di non creare difficoltà pratiche nella gestione delle complesse procedure, destinate a trovare attuazione sul territorio di ben quattro regioni. Al fine, peraltro, di evitare di disancorare l’attività svolta dalla struttura istituenda rispetto all’ambito territoriale interessato dal sisma, si è disposto che la stessa operi in stretto raccordo con le Prefetture-UTG del “cratere” sismico.

L’istituenda struttura provvederà, pertanto, ad eseguire le verifiche preventive e, in caso positivo, ad emettere l’informazione antimafia liberatoria nei confronti di tutti gli operatori economici che, previa domanda in tal senso, si dichiareranno interessati, a qualunque titolo, per qualsiasi settore merceologico (e, quindi, anche per settori ulteriori rispetto a quelli, valutati “a maggior rischio di mafiosità”, presi in considerazione dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ai fini dell’istituzione delle c.d. “*white list*”) e per qualsiasi importo o valore a prestare la propria opera nelle attività volte alla ricostruzione delle aree terremotate.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi, in quanto con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal comma 4, vengono identificate funzioni e risorse umane e strumentali della struttura, da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A supporto dell’attività che sarà svolta dalla struttura, è prevista: a) la costituzione di una Sezione specializzata del Comitato di cui all’articolo 203 del nuovo Codice degli appalti, con compiti di monitoraggio delle verifiche volte a prevenire l’infiltrazione della criminalità mafiosa nelle opere della ricostruzione; b) un Gruppo interforze centrale per l’emergenza e la ricostruzione, collocato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Anche l’istituzione dei summenzionati Organismi di supporto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la loro costituzione e il loro funzionamento avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Anche l’istituzione e alla gestione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista al comma 6, avviene con le risorse strumentali disponibili a legislazioni vigenti.

Il comma 15 prevede, infine, che, considerato che le opere di risanamento ambientale nelle aree ricomprese nei Siti di interesse nazionale nonché nelle aree di rilevante interesse nazionale comportano il più delle volte l’esecuzione di attività riconducibili a quelle contemplate nel cennato articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti possano prevedere che la partecipazione alle relative gare di appalto resti subordinata all’iscrizione dell’operatore economico interessato alle summenzionate “*white list*”.

La disposizione, afferma la RT, non determina l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la verifica del requisito previsto può

essere eseguita dalle stazioni appaltanti sia attraverso la consultazione del sito *internet* della Prefettura-UTG presso la quale ha sede l'operatore economico da verificare, sia attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Al riguardo, *in primis* per quanto concerne gli effetti finanziari, in particolare, riconducibili ai commi 1-4, laddove si disciplina l'istituzione dell'apposita struttura di "missione" che viene attivata, nell'ambito del ministero dell'interno, pur considerando quanto riferito dalla RT, in merito al fatto che l'attivazione della struttura non comporta effetti finanziari negativi, ritenuto che il decreto del Ministro dell'interno, previsto espressamente dal comma 4, lettera *b*), provvederà ad identificare le funzioni e le risorse umane e strumentali della struttura nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, occorre rammentare che norme di spesa corredate da siffatte clausole dovrebbero contenere i dati idonei a comprovare la loro effettiva sostenibilità (articolo 17, comma *6-bis*, della legge di contabilità).

In termini analoghi, venendo anche ai commi 5 e 6, si dovrebbe operare ad integrazione della RT anche per quanto concerne l'istituzione degli organismi di supporto e dell'Anagrafe antimafia presso la struttura di missione ivi prevista, per cui l'assicurazione che essa non comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto "la loro costituzione e il loro funzionamento avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" dovrebbe essere supportata da idonei elementi documentativi comprovanti l'effettiva sostenibilità.

Quanto ai commi 7-14, ivi trattandosi di norme aventi contenuto di mero rilievo procedurale e ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Sul comma 15, atteso che la verifica del requisito di iscrizione nelle "*white list*" può essere eseguita dalle medesime stazioni appaltanti, attraverso mezzi e banche dati già previsti e consultabili ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 31 ***(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)***

Il comma 1 introduce l'obbligo di un inserimento, nei contratti stipulati tra privati per le opere di ricostruzione, della cosiddetta clausola di tracciabilità finanziaria.

Il comma 2 precisa, quindi, che l'obbligo di tracciabilità finanziaria consiste nell'utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori. Per quanto concerne il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, è previsto, come meccanismo sanzionatorio, la perdita totale del contributo statale erogato per la ricostruzione dell'immobile in questione.

Il comma 3 prevede la revoca parziale del contributo qualora, invece, vi sia un inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'articolo 6, comma 2 della normativa antimafia (legge n. 136 del 2010).

Il comma 4 stabilisce che il contratto è risolto di diritto qualora l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria sia consistito nel mancato utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per i pagamenti in questione. Per quanto riguarda gli operatori economici coinvolti, lo stesso comma 4 prevede la sospensione dell'operatore, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (istituita dall'art. 30 del decreto-legge in esame). La competenza dei relativi provvedimenti sospensivi viene affidata al prefetto responsabile della struttura di missione.

Il comma 5 prevede che in tutti i contratti e subcontratti volti alla ricostruzione debba essere apposta una clausola risolutiva espressa del contratto stesso nel caso in cui l'operatore economico incorra nella sospensione dell'iscrizione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto.

Il comma 6 individua le condizioni in cui è possibile subappaltare dei lavori. Si precisa, infatti, che il subappalto deve riguardare delle lavorazioni speciali e che tali lavori devono essere autorizzati dal committente nel rispetto della normativa vigente. La possibilità di ricorrere al subappalto, inoltre, deve essere esplicitamente indicata nel contratto che dovrà identificare anche i subappaltatori. Questi ultimi dovranno, a loro volta, essere iscritti nell'Anagrafe antimafia tenuta presso la Struttura di missione.

Il comma 7, infine, conferisce agli amministratori di condominio e ai rappresentanti legali dei consorzi obbligatori la qualifica di incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali e l'adozione dei provvedimenti volti a consentire la riparazione e la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

La RT ribadisce che l'articolo reca disposizioni specificamente rivolte alla ricostruzione attuata dai privati, imponendo l'inserzione in tutti i contratti di un'apposita clausola finalizzata a consentire il tracciamento finanziario e ad imporre oneri in tal senso all'appaltatore con riguardo ad eventuali inottemperanza poste in essere dai propri subappaltatori e subaffidatari. Sono, inoltre, previste apposite sanzioni anche a carico del privato beneficiario di finanziamenti pubblici per la ricostruzione che si sottrae, in tutto o in parte, alle procedure di tracciamento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore meramente procedurale e ordinamentale delle norme e tenuto conto della neutralità certificata dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 32

(Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)

Il comma 1 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure, attraverso il richiamo dell'applicazione dell'articolo 30 ("Unità operativa speciale per Expo 2015) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, alla realizzazione degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 14 del decreto-legge in conversione.

Il comma 2 reca la disciplina delle modalità e degli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma precedente è demandata all'accordo tra il Presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e la Centrale unica di committenza.

Il comma stabilisce che la citata Unità operativa speciale può operare fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (comma 3).

Il comma 4 afferma che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita a riferire che la disposizione disciplina le attività di controllo dell'ANAC nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che la RT certifica l'invarianza della finanziaria delle norme a sostegno della clausola riportata al comma 4 del dispositivo, va nuovamente rammentato che siffatte clausole dovrebbero essere apposte solo in presenza degli elementi e dati richiesti alla RT dalla legge di contabilità (articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità).

Articolo 33 ***(Controllo della Corte dei conti)***

Il comma 1 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

Il comma 2 prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la disposizione individua le tipologie di provvedimenti adottati dal Commissario straordinario da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti e le relative procedure.

Alla predetta attività, rientranti nelle ordinarie attribuzioni di controllo della Corte dei conti, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, anche in tal caso dovrebbero essere fornite valutazioni degli effetti di impatto derivanti dalle norme in esame nonché informazioni sull'entità delle risorse già esistenti e utilizzabili.

Articolo 34 ***(Qualificazione dei professionisti)***

Il comma 1 prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori. Spetterà al Commissario straordinario:

- definire i criteri generali e i requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti nell'elenco;
- adottare un avviso pubblico per consentire ai professionisti interessati di chiedere l'iscrizione nell'elenco;
- provvedere all'adozione dell'elenco speciale.

L'elenco sarà reso disponibile presso le prefetture e i comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 2 dispone che l'iscrizione nell'elenco speciale è condizione per il conferimento al professionista, da parte dei soggetti privati, di incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Il comma 3 disciplina la modalità degli incarichi nelle more dell'istituzione dell'elenco speciale.

Il comma 4 consente lo svolgimento di incarichi di direzione dei lavori esclusivamente a professionisti che non siano legati da rapporti di parentela o collaborazione con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione. La struttura commissariale potrà effettuare verifiche a campione in ordine alla veridicità di quanto autocertificato dal professionista.

Il comma 5 chiarisce che il contributo per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata è stabilito nella misura massima del 10%, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, è analiticamente disciplinato con provvedimenti del Commissario, anche tramite ordinanze, che possono riconoscere un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.

I commi 6 e 7 demandano a provvedimenti del Commissario straordinario la fissazione di limiti massimi di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, al fine di evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi.

La RT afferma che gli oneri connessi alla predisposizione dell'elenco e alle attività connesse sono a carico delle risorse attribuite al Commissario e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che a valere sulle risorse attribuite al Commissario dovranno essere soddisfatti molteplici tipologie di oneri, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi circa la quantificazione dell'onere in esame.

Articolo 35 ***(Tutela dei lavoratori)***

Il comma 1 assoggetta la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 2 stabilisce che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

La RT afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a tale attività si potrà provvedere con le risorse destinate e stanziare per la costituzione e il funzionamento dei suddetti Uffici, appositamente istituiti dal decreto per la gestione della ricostruzione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 obbliga le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma all'iscrizione e al versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 4 obbliga le imprese a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

Il comma 5 concede alle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio la facoltà di definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 5.

Il comma 6 pone altresì a carico delle imprese di cui al comma 4 l'obbligo di fornire ai propri dipendenti un *badge*, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

La RT non analizza tali commi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.

La RT fa presente che tali attività potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate ai centri per l'impiego sono state recentemente incrementate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 che ha aumentato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le risorse già stanziare, pari a 90 milioni di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 185 del 2016, che ha previsto un ulteriore incremento pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016. La RT aggiunge che già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere attività di tenuta delle liste di mobilità e di collocamento obbligatorio, oltre a dover porre in essere ulteriori attività quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione delle schede anagrafiche e professionali dei lavoratori.

Al riguardo, si fa innanzitutto presente che gli incrementi di risorse indicati dalla RT riguardano il 2016, mentre le operazioni relative alle nuove, apposite liste di prenotazione si protrarranno certamente per un periodo ulteriore. Considerando l'impatto sul mercato del lavoro delle aree coinvolte ascrivibile agli interventi correlati alla ricostruzione e assumendo che le previsioni di bilancio siano calibrate sulle

esigenze relative alle attività svolte e non su quelle potenziali (pur valutando ciò con un certo grado di flessibilità), si ritiene che l'aggravio dei compiti per i centri per l'impiego interessati possa risultare difficilmente sostenibile avvalendosi delle risorse umane e finanziarie ordinariamente disponibili. Il punto merita un chiarimento.

Il comma 8 prevede la stipula presso le prefetture interessate di appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

La RT non analizza tale comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36

(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

L'articolo reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti prevedendo l'obbligatoria pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "amministrazione trasparente" di tutti gli atti del Commissario straordinario relativi:

- a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti;
- alla predisposizione dell'elenco speciale (di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge) e alle relative iscrizioni ed esclusioni;
- alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
- alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata;

Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della disposizione gli appalti e le concessioni riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del cd. nuovo codice degli appalti. Gli atti in questione sono inoltre soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" devono essere pubblicati anche "gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Questi sono, segnatamente:

- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

La RT riferisce che la disposizione prevede la pubblicazione degli atti del Commissario, relativi tra l'altro a nomine, consulenze, affidamento appalti pubblici e concessione di provvidenze per la ricostruzione privata sul sito del Commissario stesso, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi in quanto si dovrà provvedere con le risorse disponibili.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO III

RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA

Articolo 37 *(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)*

L'articolo autorizza un differimento entro il limite massimo di centoventi giorni dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La RT riferisce che la disposizione autorizza le strutture direttamente coinvolte nelle gestioni emergenziali, ivi comprese quelle interessate dall'evento sismico di cui al presente decreto, a differire i termini di pagamento delle transazioni commerciali, in ragione del maggiore impegno profuso negli interventi e della conseguente impossibilità ad assolvere gli adempimenti amministrativo-contabili entro i termini ordinari, fissando il relativo limite complessivo in 120 giorni.

La disposizione ha portata ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti non indica valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 38 *(Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile)*

Il comma 1 consente ai datori di lavoro (pubblici o privati) dei volontari di protezione civile di poter fruire, a richiesta ed in luogo dei rimborsi dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario¹⁴, di un credito di imposta per gli importi effettivamente spettanti determinati in esito ad apposita istruttoria tecnica presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio. La modalità alternativa di fruizione del ristoro previsto dall'art. 9, comma 5, del D.P.R. 194/2001 è riconosciuta - si legge nel provvedimento in esame - al fine di

¹⁴ Previsti dall'art. 9, comma 5 del D.P.R. 8 febbraio 2001, Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Si ricorda che l'art. 9 del D.P.R. citato dispone che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza sia garantito, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, nel periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro consenta, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno¹⁵, il mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e della copertura assicurativa.

Il comma 2 dispone che il credito di imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione (da effettuarsi dunque entro la data di presentazione della dichiarazione successiva) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ovvero che possa essere ceduto, ai sensi degli artt. 1260 e ss. del codice civile, ad intermediari bancari finanziari o assicurativi previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito.

A loro volta, gli intermediari cessionari possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione di debiti tributari o contributivi, con obbligo di comunicare previamente l'avvenuto acquisto del credito d'imposta al Dipartimento per la protezione civile. L'utilizzo del credito in compensazione deve aver luogo attraverso modello F24 ed in via telematica, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

Il comma 3 demanda ad un D.P.C.M. (di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze) la determinazione delle modalità applicative tra cui quelle relative al versamento periodico, da parte del dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta previsti dal comma 1, precisando che le stesse sono a valere sulle disponibilità finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del D.P.R. 194/2001, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La RT dopo aver illustrato brevemente la disposizione in commento, precisa che gli importi relativi sono autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente all'uopo allocate nel bilancio del Dipartimento della Protezione Civile. Ricorda che l'erogazione dei rimborsi previsti ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 194 del 2001 avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziato allo scopo e che, a tal fine, il Dipartimento della protezione Civile gestisce uno stanziamento appostato sul capitolo n. 762 del proprio bilancio. Rappresenta quindi che tale stanziamento, determinato, sulla base delle esigenze programmate, nell'ordine di 1-1,5 milioni di euro annui, costituisce il limite entro il quale possono essere riconosciuti e liquidati i rimborsi che presentano i necessari requisiti. Osserva quindi che l'onere relativo ai rimborsi spettanti ai datori di lavoro che operano per la fruizione del credito di imposta, determinato annualmente nel limite degli stanziamenti disponibili, sarà, pertanto, riversato dal Dipartimento con modalità che saranno specificate nel decreto attuativo di cui al comma 3. Conclude rilevando che le disposizioni in commento non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce delle finalità esplicitate nella norma (eccezionale mobilitazione ed accelerazione delle procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile), non potendo al momento disporre del D.P.C.M. attuativo, appaiono opportune maggiori informazioni e chiarimenti al fine di poter

¹⁵ I termini sono raddoppiabili in occasione di uno stato di emergenza nazionale.

riscontrare la sostenibilità di eventuali disallineamenti temporali/squilibri in termini di cassa considerata la ipotizzabile non coincidenza delle tempistiche dei riversamenti finanziari previsti a carico della Dipartimento della protezione civile e quelle delle compensazioni, con eventuali riflessi sulle gestioni (incassi) dei tributi e contributi previdenziali estinti per compensazione. Il meccanismo delineato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e dai relativi provvedimenti attuativi, più volte utilizzato dal legislatore in relazione all'introduzione di crediti di imposta, con le disposizioni in commento è infatti chiamato a gestire anche la nuova compensazione dei crediti di imposta prevista dalla fattispecie in esame. Appare quindi opportuna una conferma, circa la compatibilità del meccanismo delineato dalla norma (che dovrebbe accelerare il ristoro dei datori di lavoro) rispetto alla programmazione dei fabbisogni finanziari che sono propri della gestione dei crediti di imposta (attraverso apposita contabilità speciale).

Ad ogni modo, sembrerebbero necessarie rassicurazioni anche in merito al grado di effettiva adeguatezza delle risorse disponibili e già previste nel bilancio 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 762, cdr Dipartimento della protezione civile), a fronte dei fabbisogni di spesa *de quo*, i quali non sembrano potersi ritenere già "scontati" nella quantificazione della spesa effettuata ad inizio anno¹⁶.

Articolo 39

(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)

Il comma 1 prevede uno stanziamento massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, destinato a garantire la continuità delle funzioni - che hanno carattere di necessità ed urgenza - di gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. In particolare la norma fa riferimento alle attività relative alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati nell'ambito del Sistema nazionale di allertamento.

Il comma 2 prevede che nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.

Il comma 3 autorizza il dipartimento della Protezione civile ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili, per l'urgente completamento del piano radar nazionale. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la

¹⁶ A tale proposito, va comunque segnalato che la Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri per la formulazione delle previsioni di spesa da iscrivere nel bilancio per l'anno 2016, sottolineava che "qualora nel corso dell'esercizio finanziario, gli stanziamenti dei capitoli dovessero risultare insufficienti per sopravvenute cause eccezionali e non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, dovranno prioritariamente trovare copertura attraverso variazioni compensative all'interno di ciascun centro di responsabilità, con la riduzione degli stanziamenti riferiti a spese correnti di carattere discrezionale." Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 22 novembre 2010, pagina 11.

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della Protezione civile.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 consente di assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, anche a fronte delle esigenze straordinarie connesse con la gestione dell'evento sismico del 24 agosto 2016, in considerazione dell'aggravio di esigenze connesse con la conduzione degli interventi di emergenza e delle aree di accoglienza per la popolazione. L'onere, nell'importo massimo di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016, è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 4.

Il comma 2 individua le modalità di ripartizione delle risorse, rinviandole ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3, infine, autorizza il Dipartimento della protezione civile, per le medesime motivazioni, ad utilizzare i siti radar e le torri per telecomunicazioni ai fini del completamento del Piano radar nazionale di cui decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Il prospetto riepilogativo degli effetti non indica valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi ai commi 1 e 2, posto pur che si prevede che la norma prevede, per le finalità ivi indicate, un limite massimo di spesa complessivamente individuato in 6 milioni di euro, da trarsi nell'ambito della provvista emergenziale di cui al precedente articolo 4, comma 1, andrebbero comunque richiesti i dati idonei a comprovare l'effettiva congruità delle risorse *de quo* rispetto ai fabbisogni prevedibili in relazione alla gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, nonché del sistema dei radar meteorologici, utilizzati dai centri funzionali sistema nazionale di allertamento.

In aggiunta, con riferimento al comma 3, posto che ivi si autorizza il Dipartimento della protezione civile all'utilizzo e alla riallocazione dei radar e torri delle telecomunicazioni, avvalendosi della sole risorse già previste per il medesimo ai sensi della legislazione vigente, andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a provare la sostenibilità di tali oneri a carico delle sole risorse umane e strumentali ordinariamente già previste ai sensi della legislazione vigente, in linea con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

Articolo 40

(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea)

L'articolo dispone la possibilità di utilizzare, per far fronte alle esigenze connesse con gli eventi sismici, l'eventuale residuo degli stanziamenti ricevuti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. L'ammontare esatto dei fondi residui sarà determinato una volta che la Protezione civile avrà posto in essere i propri adempimenti solutori e ad esito di apposita rendicontazione degli stanziamenti straordinari dell'UE quale rimborso all'Italia per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza.

Le ulteriori risorse così individuate saranno ripartite come segue:

- 1) l'80 per cento confluirà sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN);
- 2) il restante 20 per cento, sul Fondo della protezione civile.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di finalizzazione di rimborsi da parte dell'UE per spese già sostenute con le risorse di bilancio stanziata per l'emergenza.

Al riguardo, atteso che l'articolo 8, par. 1 del regolamento CE n. 2012/2002 stabilisce che il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è utilizzato entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza e che la parte di contributo finanziario che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario, andrebbe chiarito se la presente disposizione nel prevedere la possibilità di utilizzare l'eventuale residuo degli stanziamenti sul predetto Fondo sia compatibile con quanto statuito dal citato regolamento e non possa determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 41

(Disposizioni inerenti la cessione di beni)

L'articolo 41 stabilisce le condizioni alle quali beni mobili dello Stato impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici e già assegnati alle regioni o agli enti locali possono essere ceduti a questi ultimi a titolo definitivo e non oneroso.

La RT riferisce che la norma autorizza, previo parere di una commissione istituita *ad hoc*, la cessione di beni mobili di proprietà dello Stato assegnati agli enti territoriali e impiegati per la realizzazione degli interventi connessi con l'evento sismico in argomento, nonché impiegati in attività correlate alla manifestazione di eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza, allo stato non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle Amministrazioni statali medesime o posti fuori uso per cause tecniche.

La norma non comporta effetti finanziari negativi, stante anche la previsione che la Commissione sia istituita senza nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO II

MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Articolo 42

(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)

Il comma 1 contiene la norma che attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, di determinare le modalità e i tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Capo Dipartimento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, sentito il Commissario straordinario, a disciplinare il proseguimento o completamento di tali attività delegando ai Presidenti delle Regioni funzioni con riferimento a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. La delega viene prevista nel periodo emergenziale e viene indicata la finalità di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione. La disposizione fa salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze emanate. L'ultimo periodo del comma fissa poi il termine per l'adozione delle ordinanze previste entro il 24 novembre 2016, allo scopo di favorire la più celere transizione.

Il comma 2 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388.

Il comma 3 dispone che restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, che detta previsioni derogatorie rispetto al quadro della legislazione vigente ivi indicata.

Il comma 4 prevede la gratuità delle attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma sui commi 1, 2 e 3, che le norme recano disposizioni inerenti il trasferimento delle attività espletate nella fase di primo intervento alla successiva fase di ricostruzione, che verrà disciplinato mediante le emanazione, entro il 24 novembre 2016, di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le attività previste saranno poste in essere nell'ambito delle risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), che saranno rese disponibili con delibere del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

Il comma 4 non comporta effetti finanziari negativi dal momento che è esplicitamente previsto che le attività estimative siano svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti non indica valori d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura inerenti i commi 1-3, ovvero circa il trasferimento delle attività realizzate nel corso del primo intervento ai soggetti che dovranno gestire la fase di ricostruzione, le cui attività dovranno giocoforza realizzarsi solo nell'ambito delle risorse a tal fine previste dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), nei limiti di quelle che saranno indicate dalle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, nulla da osservare.

In merito al comma 4, dal momento che la norma ivi prevista esclude oneri a carico della protezione civile per le operazioni estimative che la medesima o il commissario richiederanno agli uffici dell'Agenzia delle entrate, andrebbe confermata la sostenibilità di tale esclusione in considerazione dei fabbisogni di servizio e aggiuntivi che ne deriveranno all'Agenzia, cui la medesima potrà comunque far fronte potendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 43 ***(Reperimento alloggi per la locazione)***

La norma fa salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti. Inoltre, si dispone che i vice commissari possano procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati dal sisma. A tal fine, si procede anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

Con provvedimenti di ordinanza del Commissario si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi e le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.

Si stabilisce la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa.

Per le finalità della norma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.

La RT afferma che le spese relative saranno poste a carico del Fondo di cui all'articolo 4, nei limiti delle disponibilità.

Al riguardo, atteso che a valere sulle risorse presenti sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, dovranno essere soddisfatte molteplici tipologie di oneri, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi circa la quantificazione dell'onere in esame.

TITOLO IV MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

CAPO I MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 44 *(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)*

Il comma 1 prevede il differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui all'allegato 1, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non è prevista l'applicazione di sanzioni e interessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Il comma 2 dispone l'esclusione, per i Comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, per l'anno 2016, dagli obblighi di pareggio di bilancio previsti dai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 della legge n. 208 del 2015.

Il comma 3 dispone la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di tutti i termini anche scaduti a carico dei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni.

I commi 4 e 5 prevedono per il periodo 2017-2021 la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3, c. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, con riferimento alle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

A decorrere dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti.

Nell'ambito di approvazione della legge di bilancio regionale, le Regioni interessate provvedono a riscrivere le relative quote di stanziamento annuali, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4, nella competenza dei relativi esercizi.

Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria del comma 4 stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 52.

La RT, relativamente al comma 1, afferma che le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate da CDP al MEF rispettivamente nel 2017 e nel 2018 e, pertanto, l'onere derivante dal differimento delle suddette rate è il seguente:

- 2017: 4,6 mln di euro (somma delle rate in scadenza il 31 dicembre 2016 ed il 30 giugno 2017);
- 2018: 2,3 mln di euro (rate in scadenza il 31 dicembre 2017).

Con riferimento al comma 2 la RT determina un onere stimabile in circa 5 milioni di euro. La stima è stata effettuata tenendo conto del differenziale tra l'ammontare totale dell'avanzo vincolato e disponibile degli Enti interessati ed il rispettivo margine positivo di saldo, comunicato in sede di I° monitoraggio delle regole di finanza pubblica. Al differenziale è stata, poi, applicata una stima degli stati avanzamento lavori (SAL), sulla base dell'andamento annuale medio, registrato negli ultimi dieci anni, tenendo conto dei mesi residui al termine dell'esercizio.

Secondo la RT la disposizione di cui al comma 3 si sostanzia in una sospensione di termini procedurali e pertanto non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Relativamente ai commi 4 e 5 la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'obiettivo di tale misura è quello di concorrere ad una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico ed imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. La RT quantifica gli oneri in 1,9 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per il 2018 e 10,6 milioni annui dal 2019 al 2021 e corrispondono ai maggiori interessi passivi che dovrebbero essere sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale.

Infine la RT sottolinea che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

Norma	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal sisma 24/08/2016 (comma 1)	s	c		4,60	2,30		4,60	2,30		4,60	2,30
Deroga disposizioni obiettivi di finanza pubblica enti locali per i Comuni colpiti dal sisma (comma 2)	s	c				5,00			5,00		
Sospensione versamenti della quota capitale annuale di rimborso delle anticipazioni di liquidità alle Regioni ai sensi del DL 35/2013 (comma 4)	s	c		1,90	5,60		1,90	5,60		1,90	5,60

Al riguardo, si rileva preliminarmente che a differenza degli oneri recati ai commi 1 e 4, espressamente indicati in norma, quelli relativi al comma 2 e relativi all'esclusione del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali) per i comuni interessati dal sisma, non sono inseriti nel dispositivo. Tale circostanza fa sì che l'onere quantificato nella RT rappresenta una stima e non un limite ai quali il complesso dei comuni interessati deve far riferimento.

Relativamente alla quantificazione dell'onere in esame recato dalla RT andrebbero fornite ulteriori informazioni, oltre che del contributo delle singole determinanti alla definizione dell'onere, anche circa la prudenzialità della sua determinazione, atteso che l'onere sembra essere stato calcolato sulla base delle risorse presenti in avanzo e sulla stima degli stati di avanzamento lavori rapportati ai mesi residui al termine dell'esercizio ma senza valutare eventuali incrementi e accelerazioni della spesa in conseguenza del sisma. Per tali tipologie di spesa infatti appare plausibile che i comuni interessati qualora affrontino tali spese non abbiano limiti alla loro effettuazione attesa la deroga ai vincoli di finanza pubblica recata dalla presente disposizione.

Infine, con riferimento alla sospensione del versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità e al fine di valutare la determinazione degli oneri per interessi passivi così come indicato al comma 6 andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle quote capitali sospese e il tasso di interesse applicato.

CAPO II

MISURE PER I LAVORATORI

Articolo 45 ***(Sostegno al reddito dei lavoratori)***

Il comma 1 concede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2016, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

- a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

La RT premette che la presente valutazione è stata effettuata considerando quali comuni colpiti dal sisma quelli riportati nell'allegato di cui all'articolo comma 1. Tuttavia, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame estende i benefici anche ai Comuni rispetto ai quali venga dimostrato un nesso causale tra i danni e l'evento sismico, nell'impossibilità di individuare, allo stato, sia i Comuni interessati sia i lavoratori possibili beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 dell'articolo in esame, la stima dell'onere relativo a tale indennità è stata prudenzialmente aumentata del 10 per cento.

La RT afferma che per gli interventi di cui al comma 1 è stato fissato un limite di spesa pari prudenzialmente a 50 mln di euro per l'anno 2016 che trova giustificazioni nelle seguenti elaborazioni:

Lettera a)

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei lavoratori dipendenti, agricoli e non agricoli, da aziende del settore privato per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Dall'analisi delle denunce UNIEMENS sono stati rilevati circa 7.245 dipendenti privati a cui si aggiungono circa 1.322 lavoratori del settore agricolo.

Sulla base di:

- un'ipotesi di ricorso all'indennità pari al 75% del complesso dei lavoratori individuati;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori non agricoli e 2,5 mesi per i lavoratori agricoli;
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto (1.100 euro mensili);
- un importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli ed agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%);

si stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2016, sia circa 27,8 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 14,2 milioni di euro. L'onere complessivo 2016 ammonta a 42,0 milioni di euro.

Lettera *b*)

Relativamente ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro per la cura di familiari conviventi infortunati o malati in conseguenza del sisma si è fatto riferimento a notizie di stampa che riportano circa 400 feriti.

Sulla base di:

- un'ipotesi massima che il 100% dei feriti abbia un familiare convivente lavoratore privato impossibilitato a recarsi al lavoro per assistenza;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori dipendenti non agricoli e 1 mese per i lavoratori dipendenti agricoli (come specificato nell'articolo 49, comma 2);
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto pari a 1.100 euro mensili;
- un importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%)

si stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2016, sia circa 1,6 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo

onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 0,9 milioni di euro. L'onere complessivo 2016 ammonta a 2,5 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti prudenzialmente è stato fissato un limite di spesa complessivo per il comma 1 pari a 50 mln di euro per l'anno 2016.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le platee di riferimento siano state correttamente individuate.

Il comma 2 riconosce l'indennità di cui al comma 1, lettera *a*), limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera *b*), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

La RT evidenzia che il comma contiene una limitazione dei periodi validi ai fini della possibile concessione della disoccupazione agricola. Per quanto riguarda il secondo periodo del presente comma la stima è stata considerata nel comma precedente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 pone l'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2016, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT rappresenta che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le disponibilità in conto competenza del Fondo (iscritto nel capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro) ammontano, sulla base di un'interrogazione alla RGS effettuata il 20 ottobre 2016, a circa 519 mln di euro e che si tratta di risorse caratterizzate da un certo grado di modulabilità rispetto agli interventi da finanziare.

Il comma 4 riconosce in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato, per l'anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015 (si tratta dell'autorizzazione di spesa recante il finanziamento dell'ASDI, le cui risorse, confluite nell'omonimo Fondo, sono iscritte nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero del lavoro).

La RT afferma che il limite di spesa individuato, pari a 30 mln di euro, trova giustificazione nelle seguenti elaborazioni.

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi.

Dall'analisi dei dati sono stati rilevati complessivamente 10.139 lavoratori; nell'ipotesi che il 60% abbia il requisito di occupazione esclusiva o prevalente così come enunciato nel comma, la stima dell'onere per l'anno 2016 derivante dalla concessione dell'indennità *una tantum* pari a 5.000 euro ammonta a circa 30 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Indennità <i>una tantum</i> co.co.co	s	c	30,00			30,00			30,00		
Riduzione assegno sociale di disoccupazione (ASDI) di cui all'art 16, comma 7 d.lgs n.22/2015	s	c	-30,00			-30,00			-30,00		

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla percentuale indicata dei soggetti in questione che svolgerebbero l'attività autonoma in modo esclusivo o prevalente, indicando i presupposti per la formulazione dell'ipotesi avanzata dalla RT. Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della RGS effettuata in data 20 ottobre 2016, il Fondo per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI) presenta disponibilità in conto competenza pari a quasi 284 milioni di euro.

Il comma 5 stabilisce che le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività

di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 dispensa i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016, dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di norma di carattere procedurale che alleggerisce gli oneri a carico dei datori di lavoro privati, al fine di consentire la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con la tempestività richiesta dalla situazione di emergenza.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 stabilisce che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Agli oneri di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge n. 196 del 2009.

La RT asserisce che la stima degli oneri è stata effettuata nell'ipotesi che il 15% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione del limite delle durate previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Di seguito gli oneri della norma espressi in milioni di euro.

	<i>(mln di euro)</i>		
	2016-2018	2019	2020
Prestazioni e ANF al netto dei contributi addizionali	0	1,4	2,0
Contribuzione figurativa	0	1,2	1,7

All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Al riguardo, si fa presente che la stima recata dalla RT implica un utilizzo per il biennio 2019-2020 pari a circa 400.000 ore annue di cig. Considerando che la percentuale di utilizzo è stimata pari al 15% (tale percentuale può essere considerata prudenziale, atteso che dopo 2 anni dall'autorizzazione il tiraggio supera generalmente il 50%), si deduce che le ore autorizzate ammonterebbero a circa 2.700.000, dato sostanzialmente coerente con le stime fornite in merito dalla RT in relazione al comma seguente.

Il comma 8 concede l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016.

La RT stima le minori entrate contributive conseguenti alla riduzione del 100% della contribuzione addizionale relativa ai periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria sulla base delle seguenti ipotesi:

- platea dei possibili beneficiari di CIGS pari al 50% dei lavoratori dipendenti dalle aziende che si trovano nei Comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, stimati in circa 1.500 unità;
- possibilità di richiedere la concessione della CIGS, con causale connessa all'evento sismico del 24 agosto 2016, entro settembre 2017;
- durata della CIGS = 18 mesi.

Sulla base delle risultanze di archivio sulla numerosità dei soggetti e sulle retribuzioni, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si stimano minori entrate contributive per 2,1 mln di euro nel 2017 e 3 mln nel 2018.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria	s	c		2,10	3,00						
Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria	e	c					-2,10	-3,00		-2,10	-3,00
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art 18, comma 1, lettera a) del D.L. 185/2008	s	c		-2,10	-3,00		-2,10	-3,00		-2,10	-3,00

Al riguardo, non appare chiaro il motivo per cui non sono stimati in relazione al corrente anno e, dati i tempi per la richiesta della concessione della CIGS, al 2019 effetti finanziari, sia pur limitati nell'importo, che andrebbero scorporati dalle stime effettuate per il 2017 e il 2018. Infatti, sulla base della numerosità della platea indicata, la quantificazione dell'onere complessivo appare corretta. Inoltre, stante il tenore letterale del comma in esame, non sembrerebbe potersi escludere un suo impatto anche nel 2019 e nel 2020 in relazione alla previsione di cui al comma precedente.

Il comma 9 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per il 2017 e a 3 mln di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT ribadisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO III

SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE

Articolo 46 ***(Perdite d'esercizio anno 2016)***

L'articolo in esame prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali¹⁷ nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile.

Sinteticamente tali articoli concernono:

- la convocazione dell'assemblea per decidere dei provvedimenti da prendere in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo a causa di perdite (art. 2446 per le società per azioni (spa) e art. 2482-*bis* per le società a responsabilità limitata (srl));
- la convocazione immediata dell'assemblea in caso di riduzione del capitale sociale la di sotto del limite legale con deliberazione di riduzione del capitale sociale e contestuale aumento del medesimo fino al minimo o deliberazione di trasformazione di società (art. 2447 per le spa e art. 2482-*bis* per le srl);
- scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative per le cause stabilite dagli articoli 2484 e 2545-*duodecies*¹⁸.

¹⁷ Ai sensi della circolare n. 3574/2004 del Ministero dello Sviluppo Economico, per "unità locale" si intende l'impianto operativo o amministrativo - gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

¹⁸ Cioè: decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al disotto del

La RT evidenzia che la disposizione riguarda aspetti civilistici prevedendo, per le imprese aventi sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 comma 1, che ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi. Pertanto non avendo valenza ai fini fiscali tale norma non determina effetti sul gettito.

Al riguardo per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare¹⁹.

Articolo 47 **(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)**

Il comma 1 del presente articolo dispone, per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata, che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, connessi agli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il comma 2 prevede che la citata agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato²⁰.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP di contributi, indennizzi e risarcimenti erogati a favore di soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'elenco allegato. Precisa che per i soggetti che svolgono attività economica l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Ritiene che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito essendo connessa a fattispecie non considerate nei tendenziali di bilancio poiché relative a un evento non prevedibile.

Al riguardo, configurandosi il caso di rinuncia a maggior gettito, per quanto di competenza non si ha nulla da osservare anche in considerazione del fatto che l'agevolazione per i soggetti che svolgono attività economica è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli citati, ipotesi previste in caso di liquidazione e recesso del socio, deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

¹⁹ Si dà conto peraltro che le operazioni societarie relative alle citate disposizioni del codice civile sono suscettibili, ove poste in essere, di dar luogo ad incassi per imposte di registro e di bollo.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno se è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Articolo 48

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

Il comma 1 dispone nei Comuni di cui all'allegato 1 - in aggiunta a quanto già disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016²¹, e fermo restando che la mancata effettuazione e riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto (a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto) sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017²² - la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei seguenti adempimenti, versamenti e termini contributivi ed amministrativi:

- versamenti riferiti al diritto annuale camerale²³;
- termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni²⁴ nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
- versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)²⁵, il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica²⁶, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere²⁷ erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari²⁸ e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni mobili ed immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- pagamento delle rate relative alle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice²⁹;

²¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016.

²² Senza pagamento di sanzioni ed interessi.

²³ Articolo 18 della L. 580/1993.

²⁴ Di cui all'articolo 29 del D.L. 78/2010.

²⁵ Di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

²⁶ Previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

²⁷ Ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

²⁸ Iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

²⁹ Di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

- pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
- termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

La RT in via generale evidenzia che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei versamenti tributari, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei (17) comuni indicati dal medesimo decreto ministeriale. La predetta sospensione non riguarda le ritenute operate dai sostituti d'imposta. Il decreto prevede anche un termine di versamento fissato nel 20 dicembre 2016.

Con riferimento poi al comma in argomento rappresenta che esso dispone, di fatto, l'estensione dell'ambito territoriale ai comuni indicati nell'elenco allegato al decreto-legge, non interessati dalla precedente sospensione prevista dal decreto ministeriale. Sottolinea infine che poiché la sospensione di alcuni adempimenti è limitata all'anno in corso, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione estende non solo il numero dei Comuni nei cui confronti si riconosce la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, così come peraltro previsto dal comma 5, dell'articolo 1 del citato D.M. 1° settembre 2016³⁰, ma amplia anche la tipologia degli adempimenti interessati dalla sospensione comprendendovi quelli di natura contributiva ed amministrativa; inoltre viene differita la scadenza, prevista dal citato decreto ministeriale per i versamenti, dal 20 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016 esclusivamente per le sospensioni disposte dal comma in esame.

Ad una prima analisi dei possibili effetti finanziari, si osserva come la definizione della scadenza al 31 dicembre 2016 - essendo quella della fine dell'anno e cadendo nel giorno di sabato - farà di fatto necessariamente slittare, almeno per una parte, il versamento dei contributi, diritti e tariffe al 2 gennaio 2017³¹.

Altra osservazione riguarda la previsione per cui gli interessi attivi, relativi alle rate sospese dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati (compresi i canoni di locazione finanziaria) dagli intermediari finanziari e bancari, concorrono alla formazione del reddito d'impresa di questi ultimi nonché alla base imponibile dell'IRAP nell'esercizio in cui sono incassati, in deroga al principio della competenza economica che informa i criteri di redazione del bilancio con riferimento alle poste in

³⁰ Per i Comuni indicati dallo stesso.

³¹ Si consideri che per legge i versamenti tributari, contributivi e di diritti e tariffe che cadono nel giorno di sabato sono prorogati al lunedì o comunque al primo giorno feriale successivo.

esame. Nel silenzio della RT e considerando che gli interessi attivi percepiti dai soggetti in argomento possono essere di importo non trascurabile ed essere corrisposti, anche parzialmente, oltre la data del 31 dicembre 2016, si rende necessario, in un'ottica di veridicità e di prudenza, stimare gli effetti che la modificazione del principio di contabilizzazione delle citate componenti di reddito (da competenza a cassa) può ragionevolmente produrre in termini di minor gettito a titolo di IRES ed IRAP in capo alle banche ed agli intermediari finanziari per l'esercizio 2016. La modifica del principio contabile, di fatto, potrebbe produrre uno spostamento verso esercizi successivi di base imponibile, rappresentata dagli importi a titolo di interessi attivi, che in termini di competenza sarebbero da imputare all'esercizio in corso.

Il comma 2 prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1.

Inoltre, entro il 16 febbraio 2017, l'autorità di regolazione disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo l'onere delle agevolazioni coperto attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Al riguardo, si osserva che non risultano previsti strumenti di sterilizzazione degli effetti fiscali indotti dalla sospensione fino ad un massimo di 6 mesi dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nel medesimo periodo. Tali effetti fiscali sembrano suscettibili di impattare sul fabbisogno di cassa.

Il comma 3 dispone che fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente³², i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

La RT evidenzia che la disposizione comporta la non computabilità, fino al 31 dicembre 2016, nel reddito di lavoro dipendente di sussidi occasionali, erogazioni

³² Di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

liberali o benefici concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma (di cui al D.M. 1° settembre 2016), sia dai datori di lavoro operanti in questi territori a favore dei propri lavoratori, anche se non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici del 24 agosto 2016. Al riguardo ritiene che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo si evidenzia che la RT, riferendosi ai Comuni individuati dal citato D.M. 1° settembre 2016, sembra non del tutto in linea con quanto previsto nella disposizione normativa in commento che si rivolge esplicitamente ai lavoratori/datori di lavoro residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto in esame (che risultano numericamente maggiori rispetto a quelli individuati nel decreto ministeriale).

Inoltre, pur condividendo la qualificazione della fattispecie come casi di rinuncia a maggior gettito da parte dell'Erario (in quanto in mancanza degli eventi in argomento non si sarebbero avute le tipologie di reddito in esame), sarebbe opportuno un approfondimento al fine di verificare se tali sussidi, erogazioni o benefici concessi dai datori di lavoro privati, rappresentando componenti negative di reddito nei bilanci di questi ultimi, possano di fatto erodere una parte della base imponibile ai fini IRES, IRPEF ed IRAP con conseguenze in termini di minor gettito per l'Erario.

Il comma 4 esclude, nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

La RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni volte a imporre termini per la comunicazione di assunzioni, cessazioni e variazioni del rapporto di lavoro rientrano nel novero degli strumenti di contrasto all'evasione contributiva. Non appare pertanto chiara l'asserita portata meramente ordinamentale delle disposizioni in esame, perlomeno con riferimento al periodo successivo alla fase emergenziale più acuta.

Il comma 5 qualifica gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

La RT evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che non comporta pertanto effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.

Il comma 6 differisce al 1° marzo 2017, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla, nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

La RT afferma che la norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Con il comma 7 si dispone che le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.

La RT evidenzia che l'esenzione dall'imposta di bollo - a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2014 - relativamente alle istanze presentate alla PA entro il 31 dicembre 2016 configura una rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo si condivide la qualificazione della fattispecie in esame, operata in RT, in termini di rinuncia a maggior gettito; tuttavia questa impostazione può sostenersi a rigore per le istanze strettamente riconducibili al sisma; il tenore della norma però non distingue sul punto. Per le altre istanze parrebbe trattarsi di esenzioni dall'imposta di bollo che non potrebbero configurarsi come rinuncia a maggior gettito, attesa la possibilità che istanze alla PA si sarebbero potute avere in una situazione di fisiologico svolgimento dell'attività amministrativa. Si rendono necessari quindi chiarimenti.

Il comma 8 prevede che le aziende agricole ricadenti nei comuni colpiti dal sisma, elencati nell'allegato 1, mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014-2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti. La norma richiama l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, il quale riconosce il diritto all'aiuto qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

La RT esclude che la norma comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all'allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Con il comma 10 si dispone che il termine del 20 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.

Il comma 11 prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto ministeriale così come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo (si veda il successivo comma 15).

La RT evidenzia che i commi in argomento prevedono la proroga della sospensione dei versamenti prevista dal decreto ministeriale al 30 settembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione in esame sarà definita con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212/2000, come modificato dal presente articolo (comma 15).

Con riferimento agli effetti finanziari e considerando l'andamento effettivo del gettito relativo al complesso dei Comuni di cui all'allegato 1 (incluso gli effetti imputabili alla lettera 1 del comma 1³³), la proroga della sospensione dei soli versamenti tributari al 30 settembre 2017 comporta minori entrate tributarie per l'anno 2016 stimate in circa 50 milioni di euro.

Riguardo agli effetti finanziari sulle sole entrate tributarie connessi alla sospensione per l'anno 2017, sulla base degli stessi dati sopra indicati, stima un importo potenzialmente sospeso per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2017 pari a circa 63,3 milioni di euro in termini di minor gettito.

³³ Ci si riferisce nello specifico ai termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Considerando la restituzione dei versamenti entro la fine dell'anno 2017, con modalità da definire con successivo decreto ministeriale, rileva i seguenti effetti finanziari per le sole entrate tributarie:

(milioni di euro)

	2016	2017
Sospensione versamenti	-50	+50

Specifica che non si ascrivono effetti per la sospensione prevista nel periodo gennaio-settembre 2017 in relazione alla restituzione delle somme sospese entro il medesimo anno 2017. Conclude evidenziando che l'eventuale rateizzazione sarà disposta nei limiti delle risorse disponibili preordinate allo scopo dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 208/2015.

Al riguardo si evidenzia che l'eventuale rateizzazione della ripresa dei versamenti in questione sarà disposta nei limiti delle risorse disponibili preordinate allo scopo dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 130 della citata legge n. 208/2015, così come previsto dal successivo comma 15 del presente articolo a cui si rinvia. Inoltre si rappresenta che il maggior onere per il 2016, pari a 50 mln di euro trova copertura nel successivo articolo 52 recante disposizioni finanziarie.

In merito alla quantificazione, la RT non fornisce elementi che possano consentire la verifica della stima del minor gettito imputabile agli anni 2016 e 2017; appaiono necessarie maggiori informazioni. Si evidenzia in particolare che la sospensione cade, per l'anno 2016, in periodo di versamenti degli acconti (per l'anno 2017) delle imposte dirette (IRPEF ed IRES), IRAP ed IVA, mentre per l'anno 2017 in periodo di versamento dei saldi (per l'anno 2016) e degli acconti (per l'anno 2017) delle medesime imposte.

In ordine poi alla ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, il comma 15 del presente articolo, che ha modificato la vigente disciplina recata dalla legge n. 212/2000³⁴, prevede che la ripresa avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, relativamente al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. Fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire le modalità ed i termini della ripresa dei versamenti, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208³⁵.

Il comma 12 dispone che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1°

³⁴ Statuto del contribuente.

³⁵ Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

settembre 2016, come modificato dal precedente comma 10³⁶, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

La RT evidenzia che la presente disposizione che contiene la proroga ad ottobre 2017 degli adempimenti tributari diversi dai versamenti ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo condividendo il carattere ordinamentale della norma non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 13 sospende, nei Comuni di cui all'allegato 1, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge n. 196 del 2009.

Il comma 14 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13 anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1.

La RT premette che la seguente valutazione è stata effettuata considerando quali Comuni colpiti dal sisma quelli riportati nell'allegato di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto.

Per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali, tenuto conto delle diverse scadenze di versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi e nell'ipotesi che tutti i soggetti decidano per la rateizzazione massima (18 mesi) la sospensione e riattivazione dei contributi comporta nel periodo 2016-2019 i seguenti flussi finanziari al lordo degli sgravi contributivi:

(Importi in milioni di euro / minori entrate - / maggiori entrate +)

2016	2017	2018	2019
-36,6	-62,7	79,4	19,9

Per quanto concerne i premi INAIL, si precisa che, per il 2016, la sospensione interessa solo la quarta rata dell'autoliquidazione 2016 in scadenza il 16 novembre 2016 e relativi interessi, oltre ad eventuali ulteriori richieste di pagamento con

³⁶ Che, come già evidenziato, ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione in parola.

scadenza successiva al 24 agosto 2016, mentre per il 2017 interessa l'intero importo dovuto per l'autoliquidazione dell'anno in esame.

Poiché il comma 13 in esame prevede che l'importo sospeso sia pagato in massimo 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, la stima degli oneri comprende anche le minori entrate a titolo di interessi di rateazione ordinaria, il cui tasso è attualmente pari al 6% annuo.

Tanto premesso, si precisa che per l'anno 2016 la stima dei premi assicurativi sospesi è di circa euro 390.000, mentre la stima degli interessi di rateazione, fino al termine di scadenza della rateizzazione massima concedibile (massimo 18 rate mensili a decorrere da ottobre 2017) è di circa 45.000 euro.

Per l'anno 2017, invece, la stima dei premi sospesi è di circa 2,2 mln di euro, mentre la stima degli interessi di rateazione fino al termine di scadenza della rateizzazione massima concedibile è di circa 230.000 euro.

All'onere derivante dalla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi, valutato in 37,035 milioni di euro per il 2016 e in 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Sospensione versamenti contributivi per residenti colpiti dal sisma	s	c	37,04	65,13	-79,40						
Sospensione versamenti contributivi per residenti colpiti dal sisma	e	c				-37,04	-65,13	79,40	-37,04	-65,13	79,40
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione	s	c	-37,04	-65,13		-37,04	-65,13		-37,04	-65,13	

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce elementi per valutare la congruità delle stime riportate in ordine alla quantificazione degli oneri. Sebbene la quantificazione sembri sostanzialmente coerente con la numerosità delle platee di lavoratori indicati dalla RT in relazione agli strumenti di sostegno al reddito previsti dall'articolo 45, un supplemento di informazioni appare comunque opportuno. Si segnala comunque il potenziale effetto estensivo sulla platea dei soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti ascrivibile al comma 14, anche a causa della possibilità che siano posti in essere comportamenti opportunistici, atteso che non sembra richiesta prova certa dell'assistenza da parte di professionisti operanti nei comuni di cui all'allegato 1.

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Il comma 15 modifica la vigente disciplina in tema di rimessione in termini recata dall'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente); in particolare sostituisce il comma *2-bis* modificandolo solo nella parte in cui stabilisce che le modalità ed i termini di ripresa dei versamenti sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi³⁷ (previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208³⁸, con una dotazione di 5 milioni). I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.

Inoltre abroga il comma *2-ter* che disponeva che per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi potevano chiedere la rateizzazione, fino a diciotto rate mensili dei tributi che scadevano nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza mediante presentazione di istanza al competente ufficio.

La RT considera la norma unitamente ad altre disposizioni.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto le nuove disposizioni individuano specificatamente la copertura, mediante Fondo rotativo, dei provvedimenti di ripresa dei versamenti sospesi per eventi calamitosi.

Il comma 16 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF ed IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per effetto del sisma del 24 agosto c.a., comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2017.

Gli stessi immobili sono inoltre dichiarati esenti dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle esenzioni illustrate il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione a titolo di IMU e di TARI.

La RT ai fini della quantificazione evidenzia l'assenza di dati puntuali in relazione agli immobili distrutti o inagibili, tuttavia sulla base delle informazioni pervenute in merito prevede quanto segue:

³⁷ Il precedente comma *2-bis* rinviava per le modalità e termini di ripresa dei versamenti al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza indicare una specifica forma di copertura.

³⁸ La disposizione così recita: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2002, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/08/2012 n. 135.

- ai fini IRPEF/IRES, considerato anche l'impatto limitato in materia di imposte sui redditi dei fabbricati in esame, stima una perdita di gettito di competenza per gli anni 2016-2017 di circa 1 milione di euro su base annua;
- ai fini IMU/TASI, stima una perdita di gettito di 5,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10,6 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020.

In termini di cassa gli effetti sono i seguenti:

	<i>(milioni di euro)</i>				
	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF/IRES	0	-1,75	-1	+0,75	0
IMU/TASI comune	-4,7	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
IMU Stato	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
TOTALE	-5,3	-12,35	-11,6	-9,85	-10,6

Al riguardo non disponendo di dati ed informazioni in merito alle quantificazioni prospettate non si è in grado di verificare puntualmente gli effetti finanziari evidenziati sia in termini di imposte dirette sia di tributi locali.

Per la copertura dei citati oneri si rinvia al successivo articolo 52 concernente le disposizioni finanziarie.

Il comma 17 proroga fino alla data del 31 dicembre 2016, per le banche insediate nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto e il 19 ottobre 2016, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

La RT sottolinea la natura ordinamentale della disposizione, che pertanto non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 18, al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, sospende fino alla data del 1° gennaio 2017 l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 (si tratta in sostanza della sospensione del termine, da ultimo fissato al 30 novembre 2016, entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici).

La RT sottolinea la natura ordinamentale della disposizione, che pertanto non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 49

(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)

Il comma 1 prevede che fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Il comma 2 prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 maggio 2017 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall'Allegato n. 1.

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 7) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio.

Il comma 4 afferma che per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il comma 5 sospende, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 24 agosto 2016, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.

Il comma 6 sospende fino al 31 maggio 2017 i processi penali pendenti alla data del 24 agosto 2016 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela. La disposizione prevede poi, con riguardo ai procedimenti di sorveglianza e a quelli di esecuzione l'osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".

Il comma 7, alle lettere *a)* e *b)*, prevede, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati:

- il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente;
- sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 8 prevede la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

Il comma 9 afferma che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera *a*), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera *b*).

La RT riferisce che le disposizioni sono integralmente volte a sospendere in via subordinata fino al 31 maggio 2017 presso gli uffici giudiziari dei Comuni interessati dal sisma i procedimenti civili, amministrativi e quelli pendenti dinanzi alle giurisdizioni speciali alla data del 24 agosto 2016: la predetta sospensione riguarda sia le udienze che sono, pertanto, rinviate d'ufficio, sia qualsiasi altro atto debba essere espletato nell'ambito dei citati processi in corso. Viene, tuttavia, fatta salva la facoltà delle parti di rinunciare espressamente a tale sospensione dei termini nonché sono escluse alcune cause – quali quelle trattate dinanzi al tribunale dei minorenni, le cause inerenti gli alimenti o gli interventi di natura cautelare o d'urgenza, le cause di interdizione o inabilitazione o inerenti abusi familiari – la cui ritardata trattazione potrebbe comportare gravi pregiudizi alle parti.

Stesse previsioni sussistono in ambito penale ove restano sospesi i termini di conclusione delle indagini preliminari, le udienze in corso alla data del sisma, in qualsiasi fase e grado si trovi il processo, nonché i termini per proporre la querela e i termini previsti a pena di decadenza ed inammissibilità delle attività difensive, ivi compresi quelli per proporre reclami o impugnazioni avverso le decisioni giudiziarie. Anche in ambito penale sussistono, tuttavia, delle eccezioni soprattutto per i procedimenti che vedono coinvolti detenuti e tutti coloro per i quali deve decidersi riguardo allo *status libertatis* e per i procedimenti con imputati minorenni.

Infine, resta sospeso il decorso di qualsiasi termine “perentorio”, “legale”, “convenzionale”, “sostanziale e processuale”, comportante prescrizione o decadenza di diritti, a favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma o, che in tali comuni esercitano le loro attività lavorative o imprenditoriali.

Le disposizioni analizzate, che sono volte a garantire diritti ed interessi della popolazione coinvolta dalla recente catastrofe naturale, comportano solo il differimento di attività giudiziarie normalmente espletate e non incidono sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari dei Comuni coinvolti nell'evento.

Pertanto, trattandosi di adempimenti di carattere procedimentale, gli stessi potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla prevista sospensione, disposta al comma 5, dei termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali,

nonché quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, si chiedono chiarimenti al Governo, in quanto occorre verificare se la sospensione dei termini possa comportare minori garanzie di recupero dei propri crediti da parte delle amministrazioni pubbliche.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI

Articolo 50 *(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)*

Il comma 1 stabilisce che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso, in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.

La RT afferma che il comma stabilisce che il commissario straordinario opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate, articolando internamente la propria struttura, anche in aree e unità organizzative, mediante l'adozione di atti propri. Per il trattamento economico del personale utilizzato viene adottato, come parametro di riferimento, il corrispondente trattamento del comparto e dell'Area ottava della PCM, nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.

Al riguardo, posto che la norma riconosce al commissario la piena autonomia organizzativa e finanziario-contabile, sia pure nei limiti delle sole risorse assegnate ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016, andrebbe comunque confermato che dal citato riconoscimento, non possono conseguire, effettivamente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In tal senso, pur considerando che la dotazione organica della struttura commissariale è stata già prevista ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 (n. 3 dirigenti; 6 e 8 unità, rispettivamente dell'area professionale A e B della Presidenza del consiglio dei Ministri; un massimo di n. 10 esperti), andrebbero perciò richiesti alcuni elementi

di chiarificazione, anche al fine di far luce in merito ai costi della struttura commissariale rispetto alla gestione delle risorse destinate a fronteggiare l'emergenza della ricostruzione.

In primis, con specifico riferimento al trattamento economico spettante alle unità lavorative che sono già previste in organico per la struttura del commissariato *de quo*, dall'articolo 2, comma 3, del citato D.P.R. 9 settembre 2016, posto che il comma 2 dell'articolo richiamato dispone che tali unità, allorché appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, possano essere poste "in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse", andrebbe chiarita la coerenza della detta citata previsione, con quanto invece previsto dall'articolo 70, comma 12 del T.U.P.I. per cui è stabilito dalla normativa vigente che, in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, che siano dotate di autonomia finanziaria che siano tenute ad autorizzare "l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione" l'amministrazione che utilizza il personale sarebbe tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.

Sul punto, venendo poi allo specifico della norma in esame, al fine di inquadrare l'impatto finanziario "effettivo" dell'organico rispetto alla risorse a l.v. destinate alla gestione commissariale, posto che la norma stabilisce che al personale distaccato o fuori ruolo presso il Commissariato spetterà comunque almeno la "perequazione" del trattamento economico in godimento, a quello ordinariamente spettante al profilo professionale corrispondente della VIII Area contrattuale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), ove lo stesso risultasse "inferiore" quest'ultimo, andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle unità effettivamente ad oggi distaccate presso il Commissariato, distintamente per profili professionali ed aree contrattuali di appartenenza, con l'indicazione dei relativi trattamenti economici annui, a fronte di quello invece che sarebbe ordinariamente spettante nel profilo corrispondente inquadrato nell'organico della Presidenza del consiglio dei Ministri³⁹.

Il comma 2 prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità (n. 225) di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

La RT ribadisce che il comma prevede che alla struttura commissariale, ferma restando la dotazione di personale prevista dall'art. 2 del DPR n. 9 settembre 2016, la

³⁹ Cfr. D.P.C.M. 26 giugno 2015.

medesima possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di n. 225 unità di personale destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione a supporto di regioni e comuni, ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e controllo del territorio. La sottostante, tabella riporta l'onere complessivo massimo del personale assegnato alla struttura commissariale, oltre al contingente già previsto dall'art. 2 del DPR n. 9 settembre 2016.

Costo medio annuo individuale lordo oneri Amministrazione	Unità	Costo annuo complessivo lordo oneri Amministrazione
€ 45.000	225	€ 10.125.000

Al riguardo, premesso che la norma dispone l'incremento di n. 225 unità delle risorse umane di cui potrà di fatto avvalersi il commissariato per la ricostruzione, aggiuntive rispetto a quelle individuate dal D.P.R. 9 settembre 2016 (n. 27 unità complessive), i cui oneri troveranno copertura a valere delle risorse destinate alla ricostruzione e all'emergenza, appare comunque indispensabile formulare alcune osservazioni in questa sede, perlomeno in merito ai profili di stretta quantificazione.

In tal senso, la RT non fornisce elementi in merito ai fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e ai profili professionali corrispondenti che risultano essenziali, rispetto alla dotazione già prevista, per l'avvio della ricostruzione in argomento, in ciò non uniformandosi al rigoroso criterio che dovrebbe informare le amministrazioni pubbliche - va da sé che anche la "gestione" commissariale è una P.A. - nella determinazione della propria pianta organica espressamente stabilito dall'articolo 6, comma 1 del T.U.P.I..

La sommaria indicazione di n. 225 unità non risulta accompagnata in RT da altre indicazioni in merito all'articolazione professionale del contingente previsto (se appartenente al profilo dirigenziale ovvero alle aree A o B del CCNL della PCM), atteso che la RT si limita a fornire il dato quantitativo "complessivo" ed il costo medio corrispondente sulla base delle retribuzioni medie della PCM⁴⁰.

Oltretutto, poiché la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 9 settembre 2016 pone il trattamento fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, gli oneri dovrebbero consistere nella sola eventuale parte di perequazione qualora quello in godimento sia inferiore a quello spettante alla qualifica corrispondente della Presidenza del Consiglio.

Il comma 3 afferma che nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unità con funzioni di

⁴⁰ A tal proposito, va peraltro sottolineato che il dato del costo medio di 45.000 euro annui sarebbe leggermente sottostimato rispetto al valore della media aritmetica (49.000 euro) tratto dalla retribuzione media del personale dell'Area A (54.000 euro annui lordi) e quello dell'Area B (44.000 euro lordi circa). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale 2014, tavole del costo medio sul sito del dicastero.

livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:

- a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;
- b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
- c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

La RT afferma che la disposizione nel prevedere che nell'ambito del contingente di personale assegnato alla struttura commissariale dall'art. 4 del DPR 9 settembre 2016, sono ricomprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, non determina effetti finanziari, in quanto la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della medesima è già prevista dal citato art. 4 del DPR 9 settembre 2016, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio.

Inoltre, la disposizione prevede che il personale assegnato alla struttura commissariale di cui al comma 3 è individuato nella misura massima di n. 50 unità tra quello delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e le rimanenti unità, sulla base della stipula di apposite convenzioni, tra quello dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllate, e di Fintecna spa o società da questa interamente controllate.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la norma provvede *in primis* alla specificazione del livello professionale dei dirigenti previsti ai sensi dell'organico del commissariato stabilito dall'articolo 2 del D.P.R. 9 settembre 2016, occorre invece soffermarsi sulla definizione dell'ambito di reclutamento delle n. 225 unità aggiuntive, ivi previsto alle lettere a)-c).

In tal senso, infatti, la norma stabilisce per un contingente massimo di 50 unità la l'attivazione dell'istituto del comando o fuori ruolo da parte dei pubbliche amministrazioni (lett. a)), mentre per le restanti 175 unità prevede che il "reclutamento" da parte del commissariato, debba avvenire mediante apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti spa (e sue controllate) e Fintecna Spa (e sue controllate).

Per i profili di interesse va innanzitutto chiarito che la disciplina dell'istituto del fuori ruolo, ovvero del comando o distacco di una unità lavorativa prevede in linea di principio ancora alcune differenze, da cui possono scaturire effetti finanziari per le

amministrazioni che siano di volta in volta interessate⁴¹. Sul punto, andrebbe richiesto un chiarimento al Governo.

Quanto invece ai reclutamenti delle n. 175 unità tra Invitalia Spa e Fintecna Spa, posto che andrebbe richiesta conferma in merito alla possibilità di stipulare convenzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato anche che le due entità non sono consolidate nel conto della PA a fini di contabilità nazionale (S13), andrebbe attentamente valutato il rischio che in connessione alla riconosciuta possibilità al Commissariato straordinario di avvalersi di risorse umane, che non siano già appartenenti al pubblico impiego potrà, avere sul relativo *status* e sulla relativa disciplina ordinamentale, per cui potrebbero maturare istanze volte alla stabilizzazione degli interessati alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4 stabilisce che per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

La RT ribadisce che la norma prevede che per la risoluzione di problematiche tecnico-contabili il commissario straordinario può richiedere, senza nuovi o maggiori oneri, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio che, in ogni caso, mantiene le attuali funzioni.

La disposizione, certifica la RT, non determina effetti finanziari.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'incarico di supporto non pregiudichi l'esercizio delle funzioni attribuite dal dirigente in questione.

Il comma 5 prevede che per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai

⁴¹ In primo luogo, fermo restando la previsione di cui all'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I. - valida per gli enti dotati di autonomia di bilancio - va sottolineato che la disciplina degli istituti del comando e del "fuori ruolo" è in sostanza ancora quella risalente agli articoli 56-59 del D.P.R. n. 3/1957 per cui, fermo restando l'effetto che l'attivazione dell'istituto determina sull'amministrazione di appartenenza del dipendente - in termini di un maggiore fabbisogno organico - a parità di fabbisogni di funzionamento - che non potrà non riflettersi sulla programmazione di nuovi reclutamenti - va sottolineato che l'attivazione dei due istituti si riflette in un differenziato impatto sulla disciplina organica delle amministrazioni di appartenenza (nel "comando", infatti, l'unità distaccata continua ad occupare il posto in pianta organica presso la propria amministrazione, mentre nel "fuori ruolo" ciò opera solo a valere del livello iniziale della carriera corrispondente, consentendo perciò gli avanzamenti corrispondenti nel profilo di appartenenza ove previsti). A tal fine, come si vedrà in seguito, è possibile mediante il meccanismo tecnico della "indisponibilità" di posti in organico procedere alla neutralizzazione degli effetti finanziari aggiuntivi correlati all'attivazione, in particolare, dell'istituto del fuori ruolo.

sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

La RT afferma che la disposizione prevede l'avvalimento da parte del Commissario straordinario di un Comitato tecnico scientifico per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

Viene precisato nello stesso comma che per la partecipazione al Comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Gli oneri derivano esclusivamente dalla corresponsione di eventuali rimborsi spese per missioni a cui si farà fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la norma esclude espressamente la corresponsione di compensi o gettoni di presenza, appare evidente che perlomeno relativamente ai rimborsi spese per missioni si è in presenza di un nuovo e maggiore onere per la finanza pubblica, di cui andrebbe richiesta una quantificazione degli oneri annui sulla base di dati e parametri *ad hoc*.

Il comma 6 stabilisce che per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

La RT riferisce che la disposizione prevede che esperti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 9 settembre 2016, se provenienti da altre P.A., possono essere collocati fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità, con contestuale indisponibilità nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della medesima è già prevista dall'art. 4 del DPR 9 settembre 2016, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma assicura la neutralità dell'attivazione del n. 5 posizioni di "fuori ruolo", mediante l'indisponibilità di un numero di posti in organico, "equivalente" sotto il profilo finanziario, presso le amministrazioni di appartenenza, va comunque sottolineato che il numero massimo di posizioni (n. 5) risulta inferiore al numero massimo degli incarichi di esperto conferibili ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 9 settembre 2016.

Inoltre, con specifico riferimento alla prevista attivazione dell'istituto del fuori ruolo per le n. 5 posizioni, posto che la norma prevede espressamente la contestuale indisponibilità di un numero di posizioni organiche presso l'amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, va sottolineato che tale indisponibilità dovrà essere relativa a posizioni destinate ad essere effettivamente coperte in ossequio alla disciplina limitativa del *turn over* vigente presso la medesima amministrazione, e non a valere di posizioni organiche di diritto vacanti destinate comunque a rimanere tali.

Il comma 7 disciplina alcune corresponsioni, per il personale delle amministrazioni pubbliche (fino ad un massimo di 50 unità, si è ricordato) che vada a comporre il personale aggiuntivo di cui la struttura commissariale può avvalersi (ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo) e sia impegnato nelle attività di ricostruzione e assistenza (ai sensi dell'articolo 1).

In particolare prevede che il Commissario possa con propri provvedimenti (anche ordinanze) attingere alle risorse disponibili onde attribuire:

- al personale non dirigenziale, compensi per prestazioni di lavoro straordinario (ulteriori a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti): fino a 75 ore mensili, per il lasso temporale dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; fino a 40 ore mensili, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Deve trattarsi di prestazioni effettivamente svolte, comunque salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro (decreto legislativo n. 66 del 2003);
- al personale dirigenziale (e ai titolari di incarichi in posizione organizzativa) un incremento della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata: fino al 30 per cento, per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; fino al 20 per cento, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (in deroga alla percentuale posta dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale incremento è commisurato all'effettivo impiego;
- al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale (e titolari di incarichi in posizione organizzativa), un incremento del trattamento economico accessorio, fino al 30 per cento, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività "legate all'emergenza e alla ricostruzione". Tale incremento - per il quale non è previsto un lasso temporale determinato - si pone del pari entro la contrattazione integrativa decentrata.

La RT afferma che la disposizione prevede la corresponsione per il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a) direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di:

- 75 ore mensili dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016
- 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

in aggiunta a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.

Le unità autorizzate sono indicate nella misura massima dei n. 50 unità.

Ipotizzando una misura media oraria pari a 13,53 euro lordo dipendente si riporta di seguito lo schema riassuntivo della stima comprensiva degli oneri a carico dello Stato (24,20% per oneri previdenziali e 8,5% per IRAP):

Periodo	Unità	Tariffa oraria	Ore previste	totale	Totale comprensivo oneri a carico Stato
dal 1.10 al 31.12.2016	50	13,53	75	152.213	201.986
dal 1.1 al 31.12.2017	50	13,53	40	324.720	430.903
dal 1.1 al 31.12.2018	50	13,53	40	324.720	430.903

Al riguardo, in considerazione delle grandezze e parametri adottati nella quantificazione della spesa complessiva prevista in relazione ad un numero massimo di 50 unità lavorative autorizzate alla effettuazione del monte ore massimo di straordinario, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 prevede che all'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

La RT riferisce che la norma opera la copertura oneri quantificata in euro 3 milioni per l'anno 2016 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri connessi si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Al riguardo, posto che la norma si limita a certificare l'ammontare complessivo degli oneri riferiti all'articolo in esame, rinviando per la copertura al successivo articolo 52, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che - ferme le unità aggiuntive (fino a 50) di personale aggiuntivo proveniente da altre pubbliche amministrazioni di cui ora viene a disporre - il Commissario possa altresì avvalersi di personale (e strutture) di amministrazioni pubbliche, previa apposita convenzione. Le amministrazioni provvedono attingendo alle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziati, onde sia mantenuta l'invarianza finanziaria.

La RT afferma che la norma prevede che il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che provvedono nell'ambito delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, certifica la RT, non determina effetti finanziari.

Al riguardo, premesso che la norma certifica la neutralità dell'avvalimento di strutture e personale di altre amministrazioni, previa stipula di apposite convenzioni da parte del commissario straordinario, nell'ambito e nei limiti delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 51

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 dispone che, per far fronte alla emergenza legata all'evento sismico del 24 agosto 2016, il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzato sostanzialmente alla corresponsione di indennità per il personale, è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 esprime autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per le seguenti finalità:

- ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall'evento sismico;
- assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie.

Il comma 5 prevede che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 52.

La RT afferma che in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile - ha attivato un rilevante dispositivo di soccorso che ha determinato un considerevole impegno del personale del CNVVF nelle attività di soccorso resi necessarie in occasione del predetto evento sismico.

La norma è finalizzata a disporre un incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di potenziare le disponibilità disponibili per gli strumenti di incentivazione economica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 1 prevede perciò un incremento, per il solo anno 2016, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un importo pari a euro 2.600.000.

L'onere di cui al comma 1 trova – ai sensi del successivo comma 2 – integrale copertura per effetto del perfezionamento a decorrere dal 1° novembre 2016 delle procedure di incorporamento delle 400 unità di personale la cui assunzione è autorizzata, ai fini del potenziamento del Corpo nazionale, dal comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, entrato in vigore il 21 agosto 2016.

I riflessi finanziari della norma sono quantificati nella sottostante tavola:

Intervento normativo	Unità	Qualifica	Costo unitario pro-capite qualifica vigile del fuoco (lordo oneri stato)	Decorrenza a legislazione e vigente	Nuova decorrenza	Oneri/risparmi derivanti dall'intervento normativo 2016
Perfezionamento delle assunzioni ex art. 6-bis, c. 2, D.L. n. 113/2016	400	Vigile del fuoco	39.029	1/09/2016	1/11/2016	-2.601.934
Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente						+ 2.600.000

Il prospetto sottostante contiene, in ordine alla qualifica di vigile del fuoco, indicata nella tabella sopra riportata, gli elementi di dettaglio delle componenti retributive fondamentali ed accessorie per tredici mensilità.

QUALIFICA	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
	STIPENDIO	IVC	INDEN. RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRATT. ACCESS. (al lordo oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo oneri Stato)
Vigile del Fuoco	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95

Sul comma 4, afferma che ivi autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per le attività di raccolta e trasporto delle macerie nei territori colpiti dal sisma. Agli oneri connessi si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Co. 1	>s	c	2,6	0	0	2,6	0	0	2,6	0	0
Co. 2	<s	c	-2,6	0	0	-2,6	0	0	-2,6	0	0
Co. 4	>s	k	5	45	0	5	45	0	5	45	0

Al riguardo, *in primis* per i profili di copertura relativamente ai commi 1-3, premesso che ivi si provvede all'incremento della dotazione 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco, per un importo di 2,6 milioni di euro che è chiaramente configurato quel limite massimo di spesa, compensandone l'effetto mediante la riduzione della spesa che è già prevista a l.v., a decorrere dal 1 settembre 2016, per il reclutamento di n. 400 unità dei Vigili del fuoco, differendone la relativa decorrenza a far data dal 1 novembre 2016, nulla da osservare.

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, anche al fine di apprezzare la congruità dello stanziamento aggiuntivo previsto con la norma in esame, a fronte di componenti di spesa chiaramente riconducibili ad oneri inderogabili ai sensi

dell'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, sembrerebbe utile l'acquisizione di elementi di dettaglio in ordine ai fabbisogni di spesa che tali risorse sono destinate a fronteggiare (straordinari, indennità, ecc.) per cui, evidentemente, non si è potuto far fronte con le sole risorse già previste in bilancio⁴².

In merito ai parametri esposti nella RT nella determinazione dell'onere annuo inerente alla qualifica di Vigile del Fuoco, pur non si hanno particolari osservazioni, ivi trattandosi dei parametri già certificati in occasione dell'esame dell'A.S. 2495⁴³.

Sul comma 4, per i profili di quantificazione, premesso che ivi si predispone una autorizzazione di spesa formulata quale "limite massimo" in relazione ai fabbisogni di spesa stimati in relazione alla raccolta del materiale e dei laterizi degli edifici crollati, nonché per la loro rimozione e trasporto, al fine di comprovare la congruità delle risorse previste dalla norma, andrebbero acquisiti gli elementi e parametri adottati nella stima di tale importo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia all'articolo 52.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo reca al comma 1 il dispositivo l'illustrazione degli oneri recati dal provvedimento, limitatamente a quanto specificato per effetto dei seguenti articoli:

- articolo 3, comma 1 (assunzioni personale a t.d. presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016);
- articolo 4, comma 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate);
- articolo 17, commi 1-3 (Estensione agevolazioni fiscali per la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura);
- articolo 26, commi 1 e 2 (Deroga norma di contenimento della spesa per enti parco nazionali);
- articolo 27, commi 1-3 (Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali);
- articolo 44, comma 1 (Oneri per interessi derivanti dal differimento del pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi da CDP ai Comuni e Province dei territori colpiti dal sisma)

⁴² Sul punto, merita segnalazione la circostanza che il capitolo 1801 (Pg n. 4) dello stato di previsione del ministero dell'interno, relativo per l'appunto "alla quota del fondo unico di amministrazione destinata al personale dei VVFF, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" reca una previsione definitiva di stanziamento complessiva per il 2016 di 109, 2 milioni di euro, in aumento di 3,4 milioni di euro rispetto alle previsioni registrate per il medesimo esercizio (105,7 mln di euro). In merito alla risorse che sono attribuite annualmente al FUA destinato al personale non direttivo e non dirigente dei Vigili del Fuoco e agli istituti retributivi della componente accessoria del trattamento economico, si rinvia all'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., assestamento di bilancio per capitoli, link sul sito *internet* del dipartimento.

⁴³ RT di "passaggio" sull'articolo 6-bis relativo all'A.S. 2495. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Dipartimento della R.G.S., Nota prot. 62911 del 26 luglio 2016, pagina 10 e seguenti.

- articolo 44, comma 2 (Deroga disposizioni obiettivi di finanza pubblica enti locali per Comuni colpiti dal sisma)
- articolo 44, comma 4 (Sospensione versamenti della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità alle Regioni ex dl 35/2013);
- articolo 48, commi 10 e 11 (Sospensione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma)
- articolo 48, comma 16 (Esenzione aree redditi da fabbricati);
- articolo 50 (Personale della struttura del Commissariato);
- articolo 51, comma 4 (Incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei VVFF).

Nel contempo, il dispositivo riferisce che agli oneri di cui sopra, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
- c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato (sanzioni amministrative disposte da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato);
- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (interventi di messa in sicurezza del territorio);

- g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (fondo per le assunzioni a tempo indeterminato);
- h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca);
- i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Fondo per assunzioni a tempo indeterminato nelle FFPP);
- j) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.

Il comma 2 stabilisce che fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
lett. a)	<s	c	-0,13	0	0	-0,13	0	0	-0,13	0	0
lett. b)	<s	k	-60	0	0	-10	-35	-15	-10	-35	-15
lett. b)	<s	k	-2,3	0	0	-1	-1,3	0	-1	-1,3	0
lett. b)	<s	k	-1	0	0	-0,5	0,5	0	-0,5	0,5	0
lett. c)	<s	c	0	-31,85	0	0	-31,85	0	0	-31,85	0
lett. d)	>e	ext	80	0	0	80	0	0	80	0	0
lett. e)	<s	k	-50	0	0	-30	-20	0	-30	-20	0
lett. f)	<s	k	-3	0	0	-1	-2	0	-1	-2	0
lett. g)	<s	c	-20	0	0	-20	0	0	-20	0	0
lett. g)	<e	t.c.	0	0	0	-10	0	0	-10	0	0
lett. h)	<s	c	-35	0	0	-35	0	0	-35	0	0
lett. i)	<s	c	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, rinviando, per i profili di quantificazione e d'impatto relativi agli oneri riconducibili alle singole norme richiamate dal comma 1, alla trattazione contenuta nei singoli articoli del provvedimento, risulta invece necessario lo scrutinio delle varie parti del dispositivo di copertura indicato dalla norma.

Sintesi delle coperture di competenza previste alle lettere a)-l)

(euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	totale
lett. a)	127.000	0	0	0	0	0	0	127.000
lett. b)	63.300.000	0	0	0	0	0	0	63.300.000
lett. c)	0	31.850.000	31.850.000	1.850.000	23.000.000	11.200.000	130.000	99.880.000
lett. d)	80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000
lett. e)	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000
lett. f)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
lett. g)	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
lett. h)	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000
lett. i)	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
lett. l)	0	50.000.000	69.300.000	19.900.000	0	0	0	139.200.000
Totale cop.	266.427.000	81.850.000	101.150.000	21.750.000	23.000.000	11.200.000	130.000	

In primis, con riferimento alla lettera a), laddove si provvede alla copertura di 127.000 euro a decorrere dal 2016, poiché il pertinente capitolo di bilancio relativo ai fondi speciali di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità, nulla da osservare⁴⁴.

In relazione alla lettera b), quanto ai profili di copertura, posto invece che ivi si richiama la dotazione prevista a legislazione vigente per il fondo speciale di parte capitale, ai fini della copertura di un onere di 63,3 milioni di euro dal 2016, poiché il pertinente capitolo di bilancio relativo ai fondi speciali di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità, nulla da osservare⁴⁵.

Quanto ai profili d'impatto contabilizzati sui saldi di finanza pubblica attesi in relazione ai minori pagamenti previsti per effetto delle riduzioni di spesa previste, andrebbero comunque forniti elementi di chiarificazione in merito agli effetti di riduzione della spesa esposti, nelle singole annualità del triennio 2016/2018, a carico degli stanziamenti previsti in favore del ministero dell'economia e delle finanze (60 milioni); del ministero dell'ambiente (2,3 milioni) e per quelli interessanti l'accantonamento previsto a l.v. in favore del ministero degli affari esteri.

⁴⁴ Alla data del 19 ottobre scorso il capitolo 6856 relativo al Fondo occorrente per far fronte ad ogni dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (di parte corrente) recava una disponibilità di circa 53 milioni per il 2016. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Sistema *Datamart-RGS*.

⁴⁵ Alla data del 19 ottobre scorso il capitolo 9001 relativo al Fondo occorrente per far fronte ad ogni dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (di parte capitale) recava una disponibilità di circa 182,6 milioni per il 2016. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Sistema *Datamart-RGS*.

In relazione alle componenti di copertura indicate alla lettera *c)* del dispositivo, in cui sono dettagliatamente indicati gli importi con copertura a carico del F.I.S.P.E., per il 2017 e per ciascuna delle annualità del periodo 2019-2022, andrebbe confermata l'adeguatezza della dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente⁴⁶. Circa la valutazione degli effetti d'impatto attesi riprodotti in allegato 3, non ci sono osservazioni attese la natura economica di parte corrente degli stanziamenti del Fondo in questione.

Quanto poi alla componente del dispositivo di copertura indicata alla lettera *d)*, per cui si prevede che 80 milioni di euro per il 2016 siano posti a carico delle somme derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative disposte da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ordinariamente versate al Ministero dello sviluppo economico al fine di finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori, andrebbe confermato che tale importo risulti compatibile col gettito medio annuo delle sanzioni introitato dal bilancio dello Stato e, soprattutto, con quello effettivamente conseguibile per l'esercizio 2016. Sul punto, occorre sottolineare che il bilancio assestato per il 2016 reca per il medesimo anno una previsione di introito relativamente al capitolo 3592 dello stato di previsione dell'entrata (piano gestionale n. 14) di 9,8 milioni di euro.

Sul dispositivo di copertura iscritto alla lettera *e)*, dal momento che ivi si prevede la riduzione per un importo di 50 milioni di euro della dotazione 2016 del Fondo per le emergenze nazionali, di parte capitale, andrebbe confermata l'esistenza della corrispondente disponibilità di competenza a valere del pertinente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁷. Inoltre, venendo agli effetti d'impatto esposti sui saldi di finanza pubblica in allegato 3, premesso che trattasi di risorse aventi natura economica di conto capitale, andrebbero richiesti elementi informativi circa la distribuzione degli effetti attesi sul 2016 e sul 2017, in relazione alla riduzione dei pagamenti previsti.

Sulla copertura prevista alla lettera *f)* per l'anno 2016, relativamente alle risorse stanziare per gli interventi di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, andrebbe confermata l'esistenza della corrispondente disponibilità di competenza a valere del pertinente capitolo di bilancio, in conto capitale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente⁴⁸. Quanto alla valorizzazione degli effetti

⁴⁶ Sul punto, va rammentato che le previsioni assestate 2016 indicano un aggiornamento della dotazione per l'anno 2017 (di interesse per le finalità in esame) per il capitolo 3075 della stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze pari a 46,7 milioni di euro. La dotazione "aggiornata" del Fondo in parola è stata predisposta con l'articolo 1, comma 638 della legge di stabilità per il 2016, per cui la stessa è stata incrementata di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

⁴⁷ Alla data del 17 ottobre scorso il capitolo 7441 dello stato di previsione del MEF relativo al Fondo per le emergenze nazionali (di parte capitale) recava una disponibilità nulla per il 2016. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Sistema *Datamart-RGS*.

⁴⁸ Alla data del 14 ottobre scorso il capitolo 7511 relativo agli interventi di messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico (di parte capitale) recava una disponibilità di competenza di circa 75,8 milioni di euro a fronte

d'impatto sui saldi di finanza pubblica esposti in allegato 3, posto che trattasi di risorse aventi natura economica in conto capitale, andrebbero richiesti elementi informativi circa la distribuzione degli effetti attesi sul 2016 e sul 2017, in relazione si ritiene alla tempistica della riduzione dei pagamenti previsti.

Circa la copertura predisposta alla lettera *g*) per un importo di 20 milioni di euro per il 2016, disposta a carico del fondo per le assunzioni in deroga di cui all'articolo 1, comma 249, della legge di stabilità 2006, andrebbe confermata l'esistenza della corrispondente disponibilità di competenza a valere del pertinente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁹. Inoltre, circa gli effetti d'impatto valutati sui saldi di finanza pubblica, posto che l'Allegato evidenzia anche gli effetti indotti andrebbero richiesti i parametri adottati nel calcolo dei medesimi, come previsto dalla Circolare n. 39/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Sulla copertura predisposta alla lettera *h*), posto che ivi si prevede la riduzione di 35 milioni di euro per il 2016 del fondo di rotazione per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - attraverso contributi in conto interesse a carico di CDP - per cui il bilancio prevede risorse nei termini di un'autorizzazione annuale di 150 milioni di euro dal 2006, andrebbe confermata l'esistenza della corrispondente disponibilità di competenza a valere del pertinente capitolo di bilancio per il 2016, di cui andrebbe peraltro specificato lo stato di previsione. In merito ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenziati in allegato 3, non ci sono osservazioni.

In merito infine alla copertura predisposta alla lettera *i*), circa la riduzione della dotazione annua ivi disposta a carico del Fondo al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nelle FFPP, andrebbe confermata l'esistenza della corrispondente disponibilità di competenza a valere del pertinente capitolo di bilancio, di cui andrebbe peraltro specificato lo stato di previsione e la dotazione di competenza per il 2016. In merito alla contabilizzazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si segnala che l'Allegato non espone effetti né la RT provvede alla determinazione degli effetti indotti.

In merito poi alla lettera *l*), circa la prevista utilizzazione delle maggiori entrate di cui all'articolo 48, comma 10-11 e 13, nella misura di 50 milioni nel 2017, 69,3 milioni nel 2018 e 19,9 milioni nel 2019, andrebbero richiesti elementi di quantificazione a conferma dell'effettivo maggior gettito atteso dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 48, commi 10, 11 e 13.

Inoltre, con riferimento al comma 2, posto che ivi si prevede che le Amministrazioni interessate provvedano alle attività di competenza nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste al legislazione vigente, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove

una previsione definitiva di 150 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Sistema *Datamart-RGS*

⁴⁹ Alla data del 17 ottobre scorso il capitolo 3019 relativo al Fondo per le assunzioni in deroga (di parte corrente) recava una disponibilità di 126 milioni di euro per il 2016 equivalente all'intera previsione di spesa. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Sistema *Datamart-RGS*.


norme si associno a siffatte clausole, debbano sempre accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In merito al comma 3, posto che ivi si prevede che il ministro dell'economia e delle finanze possa disporre le occorrenti variazioni al bilancio anche in riferimento ai residui, va ribadito che l'iscrizione in conto residui dovrebbe collegarsi ad impegni perfezionati o, per le spese in conto capitale, ad atti di programmazione.

In tal senso, restando perciò preclusa, almeno in linea di principio, l'utilizzabilità, ai fini della copertura di nuovi oneri, disposta attraverso la riduzione degli stanziamenti delle dotazioni relative ai residui passivi di spesa.

APPENDICE

Figura 1 - Mappa dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 2006



Fonte: INGV (su dati CPTI11, <http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/>)


Tabella 1-Eventi sismici terremoti con magnitudo $M_w \geq 5.8$ (dal 1900 ad oggi)

Data	Area	Intensità	Magnitudo M_w
08.09.1905	Calabria	X – XI	7.1
23.10.1907	Calabria	IX	5.9
28.12.1908	Stretto di Messina (Calabria, Sicilia)	XI	7.2
07.06.1910	Irpinia (Basilicata)	IX	5.9
27.10.1914	Garfagnana (Toscana)	VII	5.8
13.01.1915	Avezzano (Abruzzo)	XI	7.0
17.05.1916	Mar Adriatico settentrionale	VIII	5.9
16.08.1916	Mar Adriatico settentrionale	VIII	5.9
26.04.1917	Monterchi – Citerna (Toscana – Umbria)	IX – X	5.8
10.11.1918	Appennino forlivese (Emilia Romagna)	VIII	5.8
29.06.1919	Mugello (Toscana)	IX	6.2
07.09.1920	Garfagnana (Toscana)	X	6.5
07.03.1928	Capo Vaticano (Calabria)	VIII	5.9
23.07.1930	Irpinia (Campania)	X	6.7
30.10.1930	Senigallia (Marche)	VIII – IX	5.9
18.10.1936	Bosco Cansiglio (Veneto)	IX	5.9
03.10.1943	Ascolano (Marche)	IX	5.8
21.08.1962	Irpinia (Campania)	IX	6.2
15.01.1968	Valle del Belice (Sicilia)	X	6.1
06.05.1976	Friuli	IX – X	6.4
15.09.1976	Friuli	VIII – IX	5.9
15.04.1978	Golfo di Patti (Sicilia)	VIII	6.1
19.09.1979	Valnerina (Umbria)	VIII – IX	5.9
23.11.1980	Irpinia (Campania, Basilicata)	X	6.9
07.05.1984	Lazio – Abruzzo	VIII	5.9
05.05.1990	Potentino (Basilicata)	VII – VIII	5.8
26.09.1997	Umbria – Marche	IX	6.0
31.10.2002	Molise	VIII – IX	5.8
06.04.2009	Abruzzo	IX – X	6.1 [#]
20.05.2012	Pianura Padana Emiliana (Emilia Romagna)	VIII [*]	5.8 [#]
29.05.2012			5.6 [#]

[#] Dati: iside.rm.ingv.it
^{*} Cumulo degli effetti della sequenza

Dati: CPTI11, <http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/>

Figura 2 -Mappa degli eventi sismici 1985 al 2014



Nota: terremoti di magnitudo $ML \geq 2.0$ registrati dalla Rete Sismica Nazionale (Dati: Iside, <http://iside.rm.ingv.it>).
Fonte: INGV

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2016 [Nota di lettura n. 145](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (**Atto del Governo n. 321**)
- " [Elementi di documentazione n. 57](#)
Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (**Atto del Governo 325**)
- " [Elementi di documentazione n. 58](#)
Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (**Atto del Governo n. 326**)
- " [Elementi di documentazione n. 59](#)
A.S. 2522: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 60](#)
A.S. 2521: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 146](#)
A.S. 2404: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 147](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**Atto del Governo n. 327**)
- " [Nota di lettura n. 148](#)
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (**Atto del Governo n. 329**)
- " [Nota di lettura n. 149](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (**Atto del Governo n. 328**)
- Ott 2016 [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 61](#)
Nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 341**)
- " [Nota di lettura n. 150](#)
A.S. 2494: "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 151](#)
A.S. 2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" (Approvato dalla Camera dei deputati)